

## CAP. II.

# Definizioni e nozioni generali

- § 1. - Definizione del documento e nomenclatura dei documenti. -  
§ 2. - Fattori caratteri e parti del documento in generale. - § 3. - classificazione generale dei documenti e relativa disamina.

§ 1. - Definizione del documento e nomenclatura dei documenti. - Per documento in senso diplomatico si intende "una testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica sompilata con l'osservanza di determinate forme le quali sono destinate a procurarle fede e a darle forza di prova". È la definizione del testo del Paoli che ripete in sostanza quella accettata da la maggior parte dei trattatisti tedeschi; al confronto di questa vi è l'aggiunta « e a darle forza di prova » importata dal Ficker; il Paoli difende e trova esplicitamente l'aggiunta, ma essa in sostanza è pleonastica essendo una conseguenza del « procurarle fede »; inoltre, nota il Breslau, vi sono veri documenti cui manca tale « forza di prova »; una ci basterà avere accennato alla questione che non ha grande efficienza pratica.

Come si vede, in diplomatica il termine documento ha un significato molto più ristretto di quello usato comunemente negli studi storici o giuridici. I tedeschi usano per documento in senso diplomatico la parola Urkun

de che in origine significava appunto testimonia, vnde Urkundenlehre di  
 sono la nostra scienza. Noi seguendo il Mabillon la diciamo diplomatia dal  
 termine diploma che dall'epoca degli Umanisti specialmente in Francia fu  
 usato, senza che mai si venisse ad una netta definizione, per indicare i do-  
 cumenti in genere del medio-evo (in origine erano diplomi certi preparati  
 rilasciati prima dal Senato, poi dall'imperatore e i congegni militari per  
 il fatto che erano sotto forma di dittici piegati in due; apr. διπλωμα = scritto  
 ripiegato) o i documenti più solenni delle varie autorità. Soltanto oggi sia  
 quest'ultimo il significato prevalente, pure non mancano diplomaticisti  
 d'oggi che gli conferiscono anche il vecchio significato più lato, come nota il  
 Prestiau, lo Giry e lo Schiaparelli; l'Albers anzi usa il termine diploma  
 nel significato tecnico che abbiamo dato di documento.

Un contenuto di natura giuridica è necessario a che si abbia il vero do-  
 cumento, altrimenti la diplomazia verrebbe ad estendersi ad ogni sorta di  
 memorie scritte. In questo concordano tutti i diplomaticisti; ma l'ac-  
 cordo non è più così completo appena si faccia un passo innanzi in que-  
 sta nomenclatura. Il Paoli e lo Schiaparelli contrappongono a documen-  
 to atto, actum, in un significato ristretto diplomatico per indicare quel-  
 le scritture che servirono o dovevano servire per la redazione del documen-  
 to, scritture preparatorie di corredo del documento del quale non hanno  
 tutte le forme e non ebbero tutto il carattere giuridico, quelli che il Siebel  
 diceva Vorakt con termine più significativo; lo Schiaparelli vi contrappone  
 inoltre la lettera littera che si scosta dal documento per non avere il ca-  
 rattere giuridico, essendo una semplice comunicazione di un fatto senza  
 tale contenuto, ma che spesso per il resto del contenuto e per le formule  
 viene quasi a confondersi coi documenti. Questa tripartita distinzione del  
 lo Schiaparelli ha riscontro anche in altri diplomaticisti e, per dire solo  
 dei testi recentissimi da noi indicati, nel Trommsen, nel Redlich; non  
 vi è però assoluta solennità per il gruppo degli atti. Il Redlich infatti com-  
 prende esplicitamente in questi le relazioni, le corrispondenze degli uff-  
 ci, le deposizioni, i protocolli, gli allegati dei rendiconti, ecc. che vengono  
 crescendo sempre più nel medio-evo con il crescere delle scritture nelle  
 amministrazioni, della procedura ecc. Il Redlich stesso mette poi una qua-  
 rta categoria, mediana fra i documenti e le lettere, i mandata, ordini

delle autorità ai loro dipendenti che riguardano l'amministrazione generale e della giustizia e che preparano o accompagnano un negozio giuridico; essi hanno la forma esterna dei documenti, e però sono da trattarsi dalla diplomazia; anzi il Brunsen è in considerazione di ciò e della relazione loro con un negozio giuridico accomuna questi ed altri atti simili addirittura fra i documenti, mentre pone le lettere senza contenuto giuridico le relazioni di ambascierie ecc. sotto il nome generale di acta che non è per lui un vero contrapposto a documenti; anzi li comprende; acta ha un senso cioè generalissimo, come quello che dà anche lo Giry al termine atto e che il Paoli nota essere stato ed essere tuttora comunissimo tanto che si pubblicano acta regum, pontificum ecc. e sotto tale denominazione si comprendono documenti veri ed atti senza tale natura.

Ad ogni modo la distinzione è puramente dottrinale, come nota anche il Paoli il quale usa poi il termine atti in senso anche generico. Basterebbe averla accennata perché si sappiano i significati che nella diplomazia si danno a questi termini, poiché la diplomazia propria si occupa in modo principale dei documenti veri e propri, ma insieme anche degli atti in quanto per la loro solita forma subiscono l'influenza dei primi o influiscono sopra la forma di questi.

La possibilità di riunire in una scienza sistematica tutta questa materia è data dal fatto che i documenti non venivano compilati di volta in volta arbitrariamente, ma seguendo certe norme, cosicché è possibile scovare ciò che è peculiare di ogni singolo documento e ciò che è comune a altri, formando in tal modo gruppi di documenti molto simili se non addirittura uguali.

Si vede che il documento è testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica: ora se il documento è parte ex se stesso del negozio giuridico, in quanto questo col compiersi di quello diventa alla sua volta perfetto, abbiamo il documento dispositivo, il documento = negozio giuridico, la charta secondo il significato tecnico assegnato dal Brunsen; se il documento invece testimonia semplicemente un fatto giuridico antecedentemente perfetto si ha il documento di prova, la notitia! La distinzione è importantissima non solo giuridicamente, ma anche diplomaticamente per la diversa costituzione formale

dei documenti; ha un peso grandissimo in tutta la diplomazia privata dove si vedrà che solo col tempo il documento diventa vero documento dispositivo, ma è inutile anticipare qui la trattazione. Parlerà dire per la nomenclatura che nel campo dei documenti il chirographum sin dal sec. III è documento che fa prova per se stesso senza altre testimonianze essendo scritto dall'altro contraente o da un suo mandatario e che da esso derivò l'epistola scritta dall'autore la quale è un vero documento dispositivo.

Il termine charta, che a fine in diplomazia il significato tecnico dotogli non senza una ragione storica dal Drummer, è cominciato già nel medio evo, ma alle volte si allarga a qualsiasi scritto autentico destinato a stabilire diritti o a regolare interessi: vi sono chartae regiae come chartae pagenses in genere. La notitia invece ha già avuto di regola questo significato speciale nel medio evo accanto a breve, memoratorium. Il termine epistola è usato frequentemente nel medio evo nel significato generico di charta (storicamente si spiega con il fatto che la maggior parte dei documenti derivò dalla forma dell'epistola). Anche littera fu usato in significato generico: litterae regales, come litterae venditionis. L'atto generico era indicato per lo più con scriptum, scriptura; è raro nel medio evo actum in tale accezione. Instrumentum ebbe pure significazione generica, ma si applicò poi più specialmente ai contratti notabili. Chirographum cambiò di significato, perdendo quello letterale per passare ad indicare documenti scritti in doppio sullo stesso foglio e resi validi da una scrittura nella colonna libera tra le due copie del documento che venivano poi separate tagliando attraverso quella scrittura intermedia. Pagine, come epistola, è un termine che si usa anche genericamente.

Altri termini con cui si indicano i documenti vedremo presto nella classificazione generale.

§ 2. - Fattori, caratteri e parti del documento. - Alla formazione di un documento occorrono almeno cinque fattori ideali: diconsi ideali, perchè di fatto possono ridursi ad un minimo di due persone effettive in cui possono adformarsi parecchie funzioni, e diconsi almeno perchè vi sono documenti in cui concorrono anche altri fattori, oppure la funzione di un fatto, se è compiuta da parecchie persone.

I cinque fattori ideali del documento sono pertanto:

- 1° - Colui che fa l'azione consegnata nel documento.

- 2° - Colui per cui essa si compie e a cui il documento è destinato.
- 3° - Colui per cui domanda o ordine il documento viene redatto.
- 4° - Colui che fa effettivamente il documento.
- 5° - Colui che lo scrive materialmente a buro.

Esendo necessario un fatto giuridico perché vi sia un documento, si capisce come non possano mai confondersi in una sola persona i primi due fattori, mentre ciò può accadere per tutti gli altri.

— Pur troppo non vi è una terminologia accettata universalmente; solo il secondo fattore è detto da tutti destinatario (*Empfänger*), non riscontrandosi in pratica distinzione tra il destinatario del documento e quello dell'azione. Il Redlich, lo Steinacker, il Breslau giustamente osservano che non è accettabile la confusione voluta dal Paoletti tra il 1° e il 3° fattore: infatti se è vero che chi ha fatto l'azione è virtualmente colui che ha dato origine al documento e anzi è spessissimo colui per cui incarico si fa il documento, alle volte invece questo vien fatto fare persino in nome proprio dal 2° fattore che è molte volte colui che ha il maggiore interesse ad avere il documento. Ma nella terminologia non vi è perfettissimo accordo neppure tra gli ultimi trattatisti tedeschi. Il primo fattore è da loro indicato come Urheber (letteralmente: autore; Urheberrechte = i diritti d'autore); in attesa che altri autorevolmente innovi nella nostra terminologia, io mi accontenterò di precisare la tradizionale dicendolo autore dell'azione. Per gli altri fattori ecco ciò che dice il Redlich: Aussteller è colui in cui nome e per cui incarico si redige il documento; può essere uno dei primi due fattori, ma accade anche che funga da Aussteller, dietro domanda delle parti, un terzo; la compilazione o fattura fisica del documento, lo scrivere, può essere curata dall'Aussteller o dal destinatario oppure, dietro ordine o preghiera dell'uno o dell'altro, da un terzo, lo scrittore. Il concetto, sebbene molto esatto, è meno perspicuo di quanto può sembrare a primo colpo: nel caso di un notaio che fa un istrumento dietro richiesta delle parti, chi già non lo sapesse potrebbe aver dubbio che si profariterebbe Aussteller il notaio, in quanto che è a lui che le parti hanno fatto ricorso; ora in tale caso il notaio non è affatto Aussteller, lo dice espressamente il Redlich stesso soggiungendo poco appresso che nel campo dei documenti notariali privati si può usare il termine rogatario per indicare lo scrittore, e più avanti dice ancor più chiaramente che l'Aussteller prega il notaio di scrivere il documento: Aussteller è la parte o le parti per cui incarico si redige

il documento: nel caso di un documento rilasciato da una cancelleria è l'autorità che ne comanda la redazione; l'Beuskeller è quindi colui che in realtà ha il potere di far fare il documento (sia che l'ordine se è autorità, sia che ne richieda il notaio); onde per attenersi a termini già usati, non parendo conveniente estendere anche agli atti delle cancellerie il rogator cui accenna il Pardi, lo indicherei, ma come autore del documento. L'altro termine del Redlich, scrittore, non è di significato unico nemmeno in Germania: dagli esempi che ho addotto si rileva chiaramente che per il Redlich scrittore non è già chi scrive materialmente, ma colui che cura la fattura materiale del documento, il quarto quindi dei fattori del documento (cancelliere o notaio per ricorrere agli esempi più comuni). Il Breslau invece dice espressamente che scrittore è colui che scrive materialmente la copia a bruno, il quinto quindi dei fattori da noi indicati, per la persona invece che fa il documento per così dire moralmente, in quanto che è quella che ha il compito ideale di farlo e che normalmente ne fa la minuta, mette avanti il termine dettatore, che ha ottimo riscontro nella terminologia medievale. Il Pardi usa in questo caso il termine rogatorio, ma riguardo ad esso ha ragione il Redlich di ritenerlo esatto solo per documenti notari e non per i cancellereschi. Si potrebbe dire compilatore, redattore e anche scrittore volendo, poiché nello stesso uso comune si dice scrittore non già chi scrive materialmente, ma chi compone, mentre chi scrive materialmente viene detto scrivano. Questi termini però essendo molto simili tra loro possono produrre confusioni, e poiché non pare sia il caso di innovare troppo, io credo convenga attenersi al termine dettatore usato dal Breslau.

Risumendo indicherei quindi per ordine i cinque fattori:

- 1° - Autore dell'azione
- 2° - Destinataria
- 3° - Autore del documento
- 4° - Dettatore
- 5° - Scrittore.

In un supposto documento completamente autografo di un'autorità si vedrebbero tutti i fattori, tranne il 2°, possono conferirsi in una persona sola; è frequentissimo poi il caso della compenetrazione del 1° col 3° e del 4° col 5° come è facile immaginare.

Questa distinzione dei fattori del documento non è soltanto un'esercitazione acca-

litica teorica, ma ha importanza pratica prevalentemente nella diplomazia speciale; da quanto si è visto nella scorsa storica risulta già come sia di assoluta importanza il 4° fattore, a cui si riconnettono le cancellerie da un lato, le scuole e le norme notarili dall'altro per le quali è possibile stabilire norme onde giudicare del dettato dei documenti; inutile poi richiamare l'attenzione sul l'importanza del 5° fattore (dipendente strettamente dal 4°) perciò sino ad oggi si spinge l'attuale diplomazia speciale.

Abbiamo visto che condizione necessaria per avere un documento è l'osservanza di determinate forme nella sua compilazione: queste forme costituiscono appunto i caratteri dei documenti. Ogni documento è nella sua forma originaria un oggetto che si può percepire coi sensi e le sue apparenze esteriori formano i caratteri estrinseci. Ma vi sono caratteri che perdurano sotto qualunque forma di tradizione ci sia pervenuto il documento, anche se ad es. per la stampa: questi sono i caratteri intrinseci.

Caratteri estrinseci principali, secondo il Redlich, sono: a) la materia scrittoria (cera, bronzo, papiro, pergamena, carta, ecc. con tutte le particolarità che possono avere, come è a dire fittigrame, grandezza e forma); b) la scrittura, non solo come elemento paleografico per stabilire l'epoca, ma anche diplomatico in quanto serve, come già si vide, persino a stabilire lo scrittore del documento e in quanto reca delle particolarità che interessano specialmente la diplomazia, come le lettere allungate proprie dei documenti pontifici e imperiali e usate solo per certe parti del testo, il christmon o pio monogramma ma in principio, la croce, i segni di ricognizione, la rota e il bene valete delle bolle, i segni manuali del notario, ecc.; c) il sigillo (non solo nella sua costituzione: materia, forma, figura, leggenda, ma anche nel modo di attaccarlo) in quanto che la sua importanza giuridica all'estero fu grande già nel medioevo anche per i cosiddetti documenti privati, nei quali da noi è introdotto solo più tardi; d) le piegature originarie e le eventuali chiusure del documento; e) lo stato di conservazione materiale del documento con le eventuali annotazioni tergali. Tra questi i caratteri principali sono: la materia scrittoria, la scrittura, il sigillo e le note d'ordali.

Caratteri intrinseci sono: a) il tenore o struttura generale del documento; b) lo stile; c) la lingua; d) il contenuto.

Giustamente anche il Paoli osserva che se la distinzione fra caratteri estrinseci

seccì ed intrinseci è in sè rigorosa, ciò non vuol dire che di necessità i caratteri estrinseci si possano avere solo dagli originali, poiché alcuni si hanno ad es. nel le riproduzioni e specialmente nei facsimili; non si può dire neppure che una parte del documento, per il fatto che rientra nel gruppo dei caratteri estrinseci, non possa rientrare anche in quello degli intrinseci: così il monogramma del re, il segno di ricognizione del cancelliere fanno parte integrante dei caratteri intrinseci di un documento e sono pure caratteri estrinseci.

Vedremo quando si studieranno le parti del documento come si divide il tenore di esso; quanto alla lingua, di cui la diplomatica si occupa per stabilire l'origine del documento, avremo occasione di parlare espressamente più avanti; quanto al dettato la diplomatica si prefigge lo scopo di trovarne la derivazione, i rapporti con gli altri, e alle volte riesce perfino a stabilire la identità della persona o per lo meno della scuola; quanto al contenuto è cosa ovvia che esso è importante sia sotto l'aspetto storico del fatto, sia sotto l'aspetto giuridico, e al diplomaticista occorrono larghe cognizioni storico giuridiche per poter giudicare della genuinità dei documenti, specialmente quando non si sono pervenuti in originale, sebbene è indubbio che il diplomaticista debba badare prevalentemente ai caratteri formali del documento.

Il tenore o struttura generale del documento si divide normalmente in due parti: testo e protocollo. L'uno ci dà il fatto documentato, l'oggetto stesso dell'atto con le formule della compilazione letteraria e giuridica; l'altro ci dà le formule che servono alla fede del documento, alla pubblicazione e alla datazione. La distinzione e i termini furono introdotti nella diplomatica da Beodoro Sichel in Acta Carolinorum; non si tratta però di una novità assoluta: già Rolandino Ponggeri (1156), come ricorda il Paoli, aveva fatta una analoga distinzione e aveva indicato il testo con le parole negocii tenor e il protocollo con la parola publicationes. Il termine testo, che i tedeschi dicono anche Context, ha pure riscontro nel medio evo; quello di protocollo non ha riscontro nella letteratura italiana; il Sichel lo introduce per analogia al ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΟΝ dei documenti papiracei del periodo bizantino, i quali secondo la novella 44 di Giustiniano non erano validi se non avevano nel primo foglio certe speciali annotazioni di consolidazione e di datazione; solo Giry però nota come un significato analogo già forse registrato dall'Accademia di Francia per Protocole.

-47-

Questa distinzione tra testo e protocollo non ha soltanto un'importanza formale, come pretendere ad es. il Berger, ma è fondata di conseguenze. Il testo è in connessione col contenuto giuridico del documento e varia a seconda di questo senza che normalmente vi abbia ingerenza la persona dell'autore o il momento della documentazione. Il protocollo invece differisce a seconda delle esecutive, dei dettatori, della data, dell'ambiente.

Generalmente il testo è come incoronciato dal protocollo: la parte del protocollo (meglia in principio del documento) si indica più propriamente col nome di protocollo iniziale, e quella (meglia in fine) col nome di protocollo finale o escatocollo.

Protocollo e testo si compongono di una serie di parti che si chiamano formole. Queste variano di numero e di disposizione a seconda degli autori dei documenti, dei dettatori, della qualità degli atti, dei luoghi e dei tempi. Nell'enumerazione che segue conviene tener ben presente che non si intende affatto dare quasi uno schema ideale di un documento completissimo, ma semplicemente dare un'enumerazione nella quale per necessità pratica tutte le varie formole seguono una dopo l'altra, senza però che l'ordine che esse hanno nell'enumerazione sia precisamente quello che le stesse hanno in ogni caso nei documenti; tuttavia poiché sarebbe illogico fare susseguire dette formole in disordine a capriccio, esse sono state disposte in modo da corrispondere in massima all'ordine che più o meno normalmente hanno negli atti più solenni imperionali e pontifici dall'inizio del medioevo al sec. XIII. Basta questo per capire come una diversa disposizione delle formole o anche la mancanza di alcune di esse in dati documenti non significhi affatto minore precisione o completezza, mentre ciò può essere la regola di tali documenti.

Abbiamo detto però che fondamentale è la distinzione tra le formole del protocollo e quelle del testo e perciò la manterremo anche in questa enumerazione, per quanto possa darsi il caso di formole del testo che prendono posto fra quelle del protocollo e viceversa, come l'arenga che in certi documenti privati è tra l'intercriptio e l'intitulatio, oppure la prece entrambe.

Appartengono al protocollo le formole:

1. - Invocatio o invocazione pia; può essere espressa in parole (in nomi

ne) Dei auct.) e allora si dice verbale; può essere indicata da un segno, come la croce (+, X) più o meno ornata o da un monogramma, come il chrismon (R) più o meno deformato, e si dice simbolica o monogrammatica. Alle volte si trovano entrambe.

2.- Intitulatio o intitolazione, ossia indicazione del nome e dei titoli dell'autore del documento accompagnata spesso da una formula di devozione, come gratia Dei, divina favente clementia, Deo propicio e simili. Il termine intitulatio fu introdotto dal Paoli, ma ha riscontri medievali: oggi è di uso generale.

3.- Inscriptio o indirizzo, nome e titolo del destinatario del documento, il quale praticamente è il destinatario dell'azione documentata; spesso l'inscriptio va congiunta con una formula di saluto detta salutatio: così in certe bolle: Nepiscopus servus servorum Dei dilectio N episcopo salutem et apostolicam benedictionem. Il Paoli comprende sotto il termine intitulatio tutte e tre le parti: nome dell'autore, nome del destinatario, e salutatio, non senza buone ragioni storiche che ne provano l'unità in una formula unica; tale unità si ha spesso non solo grammaticalmente ma anche teoricamente: così ad es. era unita sotto il nome di superscriptio nel liber diurnus e sotto quello di salutatio nelle artes dictandi del medioevo. Ma diplomaticamente la distinzione può servire a rendere più perspicua la composizione del documento, e del resto era stata trovata dal Sichel con importante che egli metterà l'intitulatio nel protocollo e l'inscriptio nel testo, poiché mentre la prima è generale a tutti i documenti di uno stesso autore, la seconda è speciale di ogni singolo documento. Il Preyblau però osserva che ciò non ostante l'inscriptio rimane indipendente dal contenuto giuridico dell'atto e perciò fa parte del protocollo.

4.- Subscriptiones o sottoscrizioni o signature. Si distinguono in:

a) sottoscrizioni dell'autore del documento: può essere verbale cioè a parole, autografa o no, indicata da un segno (monogramma, rosta, benevolette, croce) alla formazione del quale l'autore stesso contribuisce solo in parte (con una crocetta, una lettera, un trattino) o anche in nulla affatto.

b) sottoscrizioni e segni degli ufficiali della cancelleria, dei notai, dei dettatori e degli scrittori in genere (i cancellieri ebbero spesso un segno speciale di ricognizione, i notai un segno manuale o segno di tabellionato).

c) sottoscrizioni dei testimoni e dei convenienti (cardinali, canonici, monaci, feudali). Standa spesso che le sottoscrizioni sui testimoni non solo non sia autografa, ma non sia neppure in una forma di sottoscrizione, poiché la loro indicazione è stesa molte volte dallo stesso scrittore del documento, il quale giunge fino a dare delle semplici liste di testimoni. Il Ficker in questo caso vorrebbe mettere la indicazione dei testimoni in una terza parte del documento diversa dal testo e dal protocollo, ma il Bresslau osserva, che il criterio discrezionale del testo dal protocollo è l'indipendenza o no dal contenuto giuridico del documento, epperò non dubita di farla rientrare nel protocollo. Del resto storicamente essa si sviluppa dalle vere sottoscrizioni.

5. - Datatio o indicazioni del luogo (data topica) e indicazioni del tempo (data cronica).

6. - Apprecatio o formula di augurio (amen, feliciter ecc.).

Non tutte queste formule si trovano in tutti i documenti; così spesso negli atti privati non c'è né intitulatio né inscriptio; formule necessarie sono soltanto la datatio e le subscriptiones. L'invocatio, l'intitulatio e l'inscriptio appartengono sempre al protocollo iniziale; varia invece la collocazione della datatio e dell'apprecatio; le subscriptiones appartengono sempre al protocollo finale quando hanno la forma vera di sottoscrizioni, ma quando assumono piuttosto la forma di liste allora si trovano negli atti notarili anche nel protocollo iniziale.

Appartengono al testo le formule:

1. - Strenua o esordio (preambolo nello Giro), concetto generale al quale si è ispirato l'autore del documento o dell'azione nel compierla; non è però una motivazione la quale dia la vera ragione immediata per cui si è compiuto l'atto. Meglio di un lungo discorso un esempio potrà bastare a dare l'idea giusta della cosa: è pensiero comunissimo nelle argomentazioni dei diplomi e perfino delle carte private sino al sec. II che chi dà qualche cosa ai luoghi pii o chiese ne avrà premio; questo pensiero è anche in diploma di Berengario I datato a Pavia 4 gennaio 904, ma i veri motivi della donazione fatta da Berengario con quel diploma alla chiesa di Reggio sono espressi in un'altra formula, nella narratio, ove si dice che ne era stato pregato dalla moglie Berta e da altri e che quella donazione doveva servire a compensare in qualche modo i danni arrecati dagli Ungheri. Il non

tivo è qualche cosa di intimamente sentito dall'autore dell'azione o del documento, l'arenza invece è piuttosto un ornamento letterario messo in testa al documento dal dettatore, il quale di solito nella scelta si ispira o più o meno letteralmente alle arenze preesistenti che erano proprie della speciale natura dell'atto. In certi atti però, specialmente di donazione a favore di chiese, non si può escludere che il concetto generale di averne rimunerazione oltre tomba, sia stato il vero e spesso unico movente specifico dell'atto, quantunque la frase formalistica tradizionale con cui tale concetto è espresso nell'arenza, ci induca a svalutarne di molto la portata come espressione del sentimento dell'autore dell'azione. Si tratta in realtà di concetti ed espressioni proprie del formulario del notaio che dettava l'atto, il quale notaio ve le metteva anche quando l'autore dell'azione o del documento imbandendo della redazione dell'atto non glielo aveva detto.

L'arenza non è una formola necessaria.

2. - Publicatio o notificazione è la formola con cui si fa conoscere agli interessati il contenuto (notum sit omnibus, invenerint universi ecc.). È naturalmente più propria dei documenti delle autorità.

3. - Narratio o esposizione delle circostanze che hanno dato luogo al documento. Nella narratio si comprendono la petitio o supplicatio che spesso sta come formola a se, gli antecedenti, gli intervenienti ecc.; in certi atti di carattere giudiziaro vi si trova la narrativa di tutta la causa con i documenti prodotti. Inutile dire come questa parte sia spesso la più interessante dal lato storico per le molte notizie che contiene.

4. - Dispositio o dichiarazione della volontà dell'autore; è quindi la parte essenziale dell'atto la quale ha intima connessione con la natura giuridica dell'atto stesso. Considerate da alcuni come parte della dispositio, da altri come formole a se sono anche altre parti del documento. Anche lo Schiaparelli ad es. considera come formole a se la formola di pertinenza o di profero e quella di immunità e di mundio. Lo Giry poi e il Pardi invece ritengono un gruppo intero di formole che seguono il nucleo del dispositivo indicando genericamente col nome di clausole finali. Il Pardi distingue due sorta di clausole: clausole che servono alla sanctio, cioè a sanire l'osservanza di ciò che è stabilito nel documento, e clausole che servono alla corroboratio, cioè all'annuncio delle formalità di perfezione del documento. Ora

se tale è il significato comunemente accettato in diplomazia per corroboratio, oggidì invece alla sanctio non si dà più un significato generale, ma molto ristretto: giustamente risponde al moderno concetto l'indicazione usata dallo Schiaparelli, sanctio o minatio, la sanctio cioè è la clausola penale comprendente per ragione di contrapposto anche la promessa di un premio agli osservanti. La diplomazia generale non suole occuparsi di queste clausole che si trovano normalmente tra la dispositio e la minatio, epperò noi ci limiteremo a darne qui una brevissima indicazione:

a) clausola di pertinenza o di possesso. È costituita dalle espressioni che tengon dietro all'oggetto specialmente nelle donazioni, conferme e permute. Nella forma più completa è di tre parti: una prima parte enumera le dipendenze; se si è data ad esempio una curtis (posseggimento del primo medio era consistente in un complesso di case, terreni e diritti di pascolo e di usi diversi), basterebbe virtualmente l'indicazione precisa di essa, invece a maggior chiarezza si soggiunge di solito cum casis, terris, vineis, campis, pratis, pasculis, silvis, aquis aquarumque decursibus ecc.; una seconda parte concerne il modo di usare la cosa largita ed è rappresentata dalle espressioni ad habendum tenendum possidendum, commutandum, alienandum ecc.; una ultima parte detta conclusio serve ad assicurare il possesso contro le molestie e i danni di qualsiasi persona, come ad es. iure quieto et absque ulla contradictione.

b) clausola di immunità e di mundio. Sono due istituti ben diversi: il significato del primo è ben noto a tutti, il secondo è invece piuttosto una tuitio, una protezione; ma poi col tempo si fondono in un solo rapporto; con una enumerazione più o meno lunga di pubblici ufficiali si proibisce loro di ingerirsi contro i concessionari nelle cose largite per giurisdizioni o per tasse e si afferma che esse sono sotto la protezione regia.

c) clausole precettive o injuntive. Sono speciali degli atti di autorità: ad es. precipiendo iubemus ut omnes obediant. A volte in queste clausole l'autorità maggiore che ordina alle autorità minori di informarsi al dispositivo dell'atto. Si sviluppano maggiormente dal sec. XIII.

d) clausole proibitive. In queste potrebbero rientrare in parte anche le

clausole di immunità.

e) clausole derogative. Comandano l'osservanza nonostante decreti e decisioni in contrario, per es. non obstantibus statutis, ordinamentis in contrarium; si sviluppano pure piuttosto tardi.

f) clausole riservative. Es. salvo iure nostro, oppure salvo iure alicuius e simili. Sono molto antiche.

g) clausole obbligatorie. Servono specialmente per la garanzia. Nel periodo più antico la garanzia era data col giuramento, poi di solito con obbligazioni reali; ad es. obligando omnia sua bona pignori.

h) clausole rinunciative. Sono frequenti specialmente dopo la rinascita del diritto romano, con lo scopo in origine di mettere al sicuro il cliente da ogni sorpresa che potesse derivare dalle eccezioni tratte dal diritto romano, canonico, statutario o consuetudinario; divennero poi più che altro un'ostentazione di erudizione a cui, esagerando alquanto, lo Giry attribuisce prevalentemente lo scopo di allungare le scritture a spese dei clienti sebbene di fatto accadeva che questo fosse l'unico loro effetto o quasi. Valgono ad es. la rinuncia al beneficio del senatusconsulto Velleiano che proteggeva l'inalienabilità della dote, all'enactio divi Adriani per cui si potevano chiamare in causa i confideiicij, all'eccezione non numerate pecunie per cui il compratore poteva essere tenuto sotto pena della nullità del negozio giuridico a fornire la prova del pagamento in denaro. Altre clausole rinunciative però potevano avere un valore più reale, come quella per cui si rinunciava al diritto di pagare mediante le chartae debite communis oppure con le monete rubre che nel medio evo avevano sempre minor valore, sebbene le autorità che emettevano le une e le altre potessero benissimo dichiarare nulle tutte queste clausole.

5. - Sanctio o minatio, formula o clausola penale. Può essere di due specie: a) minaccia di pene spirituali; queste assumono spesso la forma di lunghissime imprecazioni e di anatemi temperati da un quod absit, quod futurum esse non credimus; sono proprie dei documenti pontificii ed ecclesiastici in genere, donde passarono anche agli atti privati più solenni, e talvolta, sebbene assai raramente, anche agli atti regi; la reazione contro di esse incomincia nel sec. XI; da allora si fanno più brevi e ragionevoli, oseremmo quasi dire meno ridicole se i de

documenti non andassero giudicati nel loro tempo, e vanno scomparendo nel sec. XIII; di esse continuò soltanto l'indignazione divina e la scomunica, la quale ultima, come è noto, non era soltanto una pena spirituale, poiché aveva effetti civili;

b) minaccia di pene temporali, pure temperate da un quod minime credimus; sono comuni in ogni sorta di documenti anche anticristiani; si riscontrano pure nei documenti privati, ad es. sub pena dupli. Ho già detto come nella sanctio si soglia comprendere per contrapposto anche l'annuncio di un premio, per lo più spirituale come la benedizione di Dio o semplicemente morale come la benevolenza dell'autorità.

6. - Corroboratio o annuncio dei mezzi di prova; nei documenti di autorità normalmente annuncia i segni di validazione e cioè la firmatio dell'autorità e il sigillo; negli atti privati la rogazione al notaio di scrivere il documento, ai testi di corroborarlo e simili. Specialmente dal sec. XIII la corroboratio si trova intimamente congiunta con la data; sicché, dice il Breslau in tal caso si può quasi comprendere nel protocollo.

§ 3. - Classificazione generale dei documenti e relativa disamina. - La classificazione generale dei documenti comunemente accettata dai diplomatici è questa: documenti regi e imperiali, documenti pontifici, documenti privati.

Non è il caso di far questione sulla bontà di questi termini perché non ne verrebbe nessun vantaggio pratico: occorre invece precisare il senso in cui tali termini sono usati in diplomazia.

I primi due non hanno bisogno di spiegazione; il terzo è un puro termine di comodo per comprendere tutti i documenti che non rientrano nelle prime due classi, senza badare affatto se secondo i concetti odierni tutti questi documenti abbiano in realtà un carattere privato, essendo anzi ben certo che parecchi di essi hanno un carattere pubblico. Non senza una ragione però tale termine è stato introdotto, poiché per molto tempo all'estero furono considerati pubblici soltanto i documenti delle autorità indipendenti e cioè nel primo medio evo soltanto quelli dei re e, per analogia, del papa; ho detto all'estero, perché in Italia ebbero invece carattere pubblico anche in antico ad es. gli atti giudiziari non regi né pontifici. Già i formulari del medio evo contrappongono gli atti regi all'atto pagensis o pagensalis, cioè fatto non in

palatio ma in pago. La tripartizione moderna ha analogia con quella del Mabillon il quale distingueva i documenti in chartae regiae, ecclesiasticae e pagenses. Lo studio della diplomatica speciale finora è giunto ad buon punto solo per i documenti regi e pontifici perchè solo in questi si riscontra una vera omogeneità. Sebbene il termine di atti privati non corrisponda al concetto giuridico attuale degli atti compresi nella terza categoria, pure non è del tutto una incongruenza che si sia mantenuto, perchè nel medio evo anche avanzato dapprima gli atti comunali signorili e molti vescovili sono intimamente connessi con gli atti notarili privati: solo più tardi, sviluppandosi vere cancellerie o uffici stabili e crescendo l'autorità di quegli enti, viene attribuito ai loro atti il carattere pubblico indipendentemente dalla fede di cui godeva il notaio. Quando lo studio della diplomatica speciale sarà progredito questa classe potrà scomparire perdendo luogo anche nella diplomatica generale a nuove categorie. Da noi in Italia per il primo medio evo abbiamo gli atti notarili che, nonostante le profonde diversità di scuole (onde è che non vi si potrà mai riscontrare l'omogeneità degli atti regi o imperiali e pontifici) le quali sono oggetto della diplomatica speciale, presentano tuttavia dei caratteri comuni; più tardi peccato ad essi, germogliati quasi da essi, gli atti delle autorità ne regie e pontificie vengono a poco a poco staccandosi dagli atti notarili per accostarsi agli atti di quelle autorità, donde la necessità di studiare le cancellerie e gli uffici che li emanarono, studio che, per stabilire l'omogeneità dei singoli documenti, va fatto prevalentemente coi criteri che si adottarono fin qui per lo studio dei documenti regi e pontifici e cioè col confronto della scrittura e del dettato per risalire fino all'iscrittore dell'atto, mentre negli atti notarili è necessario dare prevalenza allo studio delle scuole. Significativamente poi la diplomatica potrà studiare le dipendenze e interferenze che sorsero tra tali atti.

Ho parlato sinora di pubblico e di privato secondo il concetto della diplomatica generale; è opportuno però indicare quali sono i significati normalmente attribuiti a tali termini.

Anzitutto la distinzione fra atti pubblici e atti privati non ha nessuna analogia con quella fra atti pubblici e atti segreti, la quale riguarda la conoscenza che di essi può avere il pubblico: un trattato che è indubbio

mente un atto pubblico e spesso solenne può essere segretissimo; una gelosia, una convenzione di separazione matrimoniale, se è fatta a ministero di notaio, è pubblicissima e basta pagare determinate tasse perché chiunque possa averne copia!

Alcuni, come lo Gny, considerano atti pubblici quelli emanati dalle autorità e atti privati quelli emanati da persone che non siano riveste di carattere pubblico e relativi a materie private; il criterio di distinzione risiede pertanto secondo costoro nella qualità dell'autore del documento.

Altri guardano al contenuto giuridico dei documenti a seconda cioè che questi implicano un negozio di diritto pubblico o di diritto privato, per modo che anche un atto regio può essere considerato come un atto privato. Una distinzione di tal fatta in diplomazia non rileva perché il contenuto giuridico non ebbe sempre efficacia determinativa sulla forma del documento; ho detto non ebbe sempre, perché in alcuni casi l'efficacia del contenuto giuridico sulla forma del documento è fuori di dubbio: così i Visconti e gli Spora ricorsero sempre al documento notoriale di forma comune se il contenuto era di interesse privato.

Altri guardano alla pubblica fede che ha il documento: così il nostro codice civile (art. 1315) che nella definizione dell'atto pubblico comprende tutti gli atti dei pubblici ufficiali redatti nelle forme volute e quindi anche i notariati; atti privati sono tutti gli altri. Si osserva che il criterio su cui riposa la distinzione è variabile nel tempo, poiché secondo esso la qualità di pubblico sarebbe attribuita dapprima solo a pochi atti, mentre a poco a poco verrebbe allargandosi a un numero di atti sempre maggiore; d'altra parte la distinzione non ha valore per la forma del documento la quale è quella che più interessa la diplomazia.

Il Pothier cercò di contemperare i vari concetti dicendo documenti pubblici quelli emanati dalle autorità pubbliche in pubblica forma e privati quelli spettanti al diritto privato scritti per mano di notai o di privati scrittori, comprendendo in quest'ultima categoria anche quelli in cui una o entrambe le parti siano pubbliche autorità, purché per la sostanza per la fattura e per il rogito abbiano carattere di atti privati. A contemperare i due criteri dell'autore e del negozio giuridico, come si vede, il Pothier in

trovare quello della forma stessa del documento, la quale è indubbiamente di grandissimo valore per la diplomazia; il Paolo anzi parla di una "forma pubblica", ma i concetti di pubblico e di privato applicati alla forma non sono diplomaticamente quelli del Paolo: in publicam formam redigi dicono i notai medievali degli atti redatti da loro nella forma richiesta per dare ad essi pubblica fede e quella publica forma non ha nessun punto di contatto con gli atti regi o pontifici. Più che tra atti pubblici o privati bisognerebbe far distinzione tra atti cancellereschi o di ufficio e atti a mano di notaio o di altra persona autorizzata o di semplici privati (di atti a mano di semplici privati pochissimo può occuparsi la diplomazia perché pochi sono dei veri documenti e pochi hanno quelle forme fisse, come ad es. la cambiale che rendono possibile uno studio diplomatico).

E allora ci si presenta la questione se non sia il caso che la diplomazia si liberi da una distinzione fondamentale basata sulla semplice contrapposizione tra pubblico e privato: il sostituire il termine documenti non regi a quello di privati, come fa lo Steinacker, non è determinare la natura della categoria.

Che cosa ne sia del titolo da darvi ai gruppi, il Paolo ed altri giustamente osservano che agli atti regi e imperiali si possono avvicinare quelli comunali e signorili e agli atti pontifici quelli delle autorità ecclesiastiche.

Sostanzialmente ispirata alla divisione del Paolo è la classificazione dei documenti quale è data dal nostro programma:

- a) documenti sovrani: regi, signorili e comunali
- b) documenti pontifici e ecclesiastici
- c) documenti privati
- d) atti amministrativi e giudiziari

Ho detto sostanzialmente e non in tutto poiché il gruppo d) rispetchia piuttosto i concetti attuali di diritto italiano: applicando i concetti del Paolo gli atti amministrativi sono esorbitati interamente dagli altri gruppi. Non è inutile però il rilievo speciale per gli atti giudiziari, perché almeno sino al sec. XI non si hanno veri atti giudiziari regi usciti dalle cancellerie, e perché per molto tempo c'è uniformità tra gli atti giudiziari cui presero parte le autorità regie e quelli cui presero parte autorità minori; essi poi normalmente non sono privati.

Noi ci uniformeremo di necessità al programma, non senza però richiamare qui che la divisione più comune in diplomazia è quella che distingue i documenti in regi, pontifici e privati nel senso dato all'inizio di questo paragrafo.

Riservandoci di dare qualche altra indicazione più avanti nei capitoli III e IV di questa trattazione, faremo qui una larga divisione dei gruppi in cui si dividono i documenti secondo il nostro programma.

a) documenti sovrani: regi, signorili e comunali.

Il nostro regolamento contempla sotto la denominazione lata di documenti sovrani gli atti imperiali, i regi, i signorili e i comunali, ossia gli atti di enti che godettero di una sovranità completa o quasi, come certi grandi principi, ad es. i Visconti, che ripetevano dagli imperatori il loro potere quasi illimitato.

a) documenti regi e imperiali. - Tra i documenti del primo gruppo questi sono diplomaticamente i più importanti. Il Partii osserva che possono essere di triplice natura e cioè legislativi (leges, capitularia, constitutiones), giudiziari (placita, iudicia), e diplomatici in senso stretto. Noi non ci occuperemo qui dei documenti legislativi, campo speciale della storia, del diritto; dei giudiziari qui diremo solo come atti giudiziari regi veramente usati dalle cancellerie regie sotto forma di privilegi semplici (cui accenneremo presto) si abbiano soltanto col sec. XI e isolatamente: sono per lo più sentenze lodi arbitrali, poi anche condanne di bando e assoluzioni da exp, e infine citazioni, pro lungamenti di termini e così via. I documenti giudiziari o placiti, fatti anche alla presenza dell'imperatore o re, nel primo periodo non hanno nulla di comune coi diplomi, per i caratteri intrinseci il loro formulario è comune con quello degli altri placiti delle rispettive regioni, per gli estrinseci hanno stretto legame con le carte pagensi. Riguardo ai documenti diplomatici in senso stretto il Bresslau divide la teoria a seconda dei periodi storici, ma noi dati i limiti del programma dobbiamo accontentarci di pochi cenni. La divisione fondamentale che si ha dapprima in questo gruppo è in diplomi e mandati, osservando che sono diplomaticamente simili a questi le lettere le quali se ne distinguono prevalentemente per non essere dichiarazioni di volontà in un fatto giuridico. Il criterio di distinzione è giuridico in quanto il diploma è un documento dispositivo e di prova avendo per scopo di creare un rapporto giuridico duraturo per il quale si dovrà ricorrere in futuro al documento stesso, mentre il mandato è un documento soltanto dispositivo la cui funzione giuridica si esaurisce con l'esecuzione dell'ordine che esso contiene. Vi sono eccezioni a questo principio in quanto per alcuni man-

dati regi, per es. dell'Italia meridionale, è tassativamente disposta un'osservanza duratura, ma a noi non importanti. Si deve a quel carattere di transitorietà il fatto che per il periodo più antico pochissimi sono i mandati conservatici rispetto ai diplomi: di Berengario ad es. ce n'è pervenuto uno solo e di un altro abbiamo appena la notizia. Dopo l'anno 800 si nota anche una distinzione formale tra le due categorie, poiché dai diplomi scompare l'indirizzo o inscriptio, mentre dura per i mandati accompagnata o no dalla salutatio; al principio del sec. XII, ad imitazione dei privilegi pontifici, l'inscriptio ritorna anche nei diplomi.

I diplomi regi nel medio evo erano chiamati normalmente praecepta, termine che incontriamo già nelle cancellerie merovingiche e longobarde; il termine privilegium soltanto dal tempo degli Speri si applica comunemente anche ai diplomi imperiali; prima invece era usato nella dottrina solo per le concessioni pontificie ed era raramente usato nella pratica stesap nei documenti regi.

I diplomi imperiali si sogliono distinguere secondo il contenuto giuridico con termini che però in generale non sono affatto esclusivi di essi, ma comuni anche ad atti privati. Abbiamo così donazioni di possedimenti immobiliari la cui forma abituale era appunto il diploma (si conoscono però dei casi anche di donazioni di immobili fatte sola traditione); nelle donazioni sono interessanti le formule per la investitura. Si hanno inoltre restituzioni, permuta (in cui è notevole che la parte che il re riceve è accennata brevemente, mentre quella data da lui è dichiarata largamente con formulario simile a quello delle donazioni). Già dalla prima metà del sec. XI abbiamo vere concessioni feudali. In minor numero si hanno diplomi che riguardano privilegi o semplici diritti; tra questi sono i mundeburdia o diplomi di tutela, defensio, per cui enti o persone vengono poste sotto la protezione del re; le lettere di mundeburdio ebbero però maggiore sviluppo in Italia che altrove. Accanto a questi abbiamo le immunitates con la formula caratteristica che proibisce a tutti gli ufficiali di ingerirsi nelle cose rese immuni. I mundeburdia e le immunitates vengono poi a confondersi e si indicano genericamente con la parola mundiburdium. Privilegia sono alle volte detti in senso specifico le concessioni fatte dal re per regolare i rapporti dei conventi con l'autorità

del vescovo; altri diplomi concedono regalie (di giurisdizione, dogane, mercato, no-  
mete, cu.). Hanno pure la forma dei diplomi le liberazioni di schiavi e in par-  
te i pacta o pactiones (trattati), i quali però hanno anche dei caratteri  
estrinseci speciali, propri ai patti in genere; l'azione della cancelleria vi si  
manifesta normalmente nel protocollo e nell'esecocollo. Un gruppo notevolissi-  
mo di diplomi regi o imperiali è composto dalle conferme o confirmations,  
proborationes e alle volte renovationes (sia di possedimenti sia di di-  
ritti, le quali spesso modificano nell'uno o nell'altro senso il contenuto  
delle primitive concessioni, e non di rado sono di tal tenore che non appa-  
re ben chiaro se si tratti di una conferma o di una nuova donazione: vi  
si trovano spesso le espressioni donamus, tradimus, concedimus, mentre il  
confronto con documenti antecedenti ci fa sapere che in realtà non si  
tratta di una nuova concessione; per alcuni re però la distinzione tra  
concessioni e rinnovazioni è possibile nella maggiore parte dei casi, come osser-  
vò, ad es., lo Schiaparelli per i diplomi di Berengario. Analoghi al-  
le conferme sono i praecepta de chartis deperditis o combustis, diplomi  
in sostituzione di documenti perduti; è un procedimento che forse ha la  
sua radice in disposizioni romane già del sec. III, per cui chi aveva  
perduto il documento poteva ottenere dalla curia municipale l'autorizza-  
zione a far redigere un atto di notorietà che lo sostituisse; un esempla-  
re doveva restare appeso al pubblico nel mercato perché i terzi potessero  
far valere i loro eventuali diritti; il procedimento che si sviluppò in Francia fu che  
chi aveva perduto comunque il documento faceva fare una notitia rela-  
tionis di esso dai vicini e poi la consegnava al conte, o al vescovo e  
al conte insieme; il nuovo documento rilasciato dall'autorità restava  
appeso in copia per le eventuali contraddizioni, onde il nome di appennis.  
Ma ben maggiore sicurezza poteva avere il richiedente se avesse avuto in  
proposito un diploma regio; nel primo periodo si faceva al re una re-  
lazione sul tipo di quella per il conte, ma poi si portò semplicemente un  
rapporto di persone degne di fede o anche il semplice racconto dei  
danneggiati; anche a questi diplomi viene oggi applicato il nome di ap-  
pennis, ma nel medio evo erano detti franchartae. Altri diplomi con-  
cedono diritti di abitare e di difendere castelli, di aprire o di chiudere vie  
pubbliche, di tenere mercati, altri concedono diritti di molini, di navigazione

di inquisizione, ecc.

Per le varie qualità di atti vi erano formulari speciali; lo Schiaparelli anzi nota come in antico avevano caratteri speciali perfino le varie qualità delle donazioni che poi, già dal tempo degli ultimi Carolingi, non sono più tra loro distinte.

Nel periodo degli Svevi dura la distinzione fra diplomi e mandati; i primi, detti più comunemente privilegi, si dividono in solenni e semplici, i secondi in generali e speciali. I privilegi solenni hanno sino alla metà del sec. XIII l'invocatio, le sottoscrizioni del re e del cancelliere, la data ampia; dopo d'allora hanno almeno qualcuna di queste formule. Tra privilegi semplici e mandati la distinzione riguarda invece prevalentemente la durata del contenuto giuridico e lo scopo del documento; generalmente i mandati hanno formule ed apparenze esterne più modeste. La distinzione tra mandati generali e speciali si ha dall'inscriptio diretta ora a tutti i fedeli, a quanti leggeranno, ecc. ora a determinate persone o categorie di persone. I mandati generali scompaiono quasi interamente con le dinastie dei Lussemburgo e dei primi imperatori d'Austria; dopo per il contenuto di essi si usano quasi sempre mandati speciali.

Ma allora assume importanza la distinzione tra litterae apertae o patentes e litterae clausae. Le lettere di pura corrispondenza (di cui abbiamo un numero rilevante sin dal tempo dei Carolingi, ma di cui la diplomatica non sempre può occuparsi essendo compilate con molta libertà specialmente quando non escono dalla cancelleria e le lettere contenenti disposizioni amministrative, e che sono quindi veri documenti, sin dal tempo dei romani venivano spesso chiuse col sigillo perche rimanesse segrete; esempi di lettere chiuse si trovano poi sempre e crescono dal tempo degli Svevi; diplomaticamente però sono redatte nella forma dei mandati speciali e non differiscono dalle lettere aperte che per avere l'indirizzo sub verso. Ma dall'inizio del sec. XIV le lettere imperiali chiuse si distinguono anche per avere l'intitulatio non più collegata col testo che seguiva subito dopo, ma separata in capo al documento di solito in due righe, o in basso se la lettera era diretta al papa o ai cardinali.

Dal sec. XIV abbiamo quindi diplomi solenni e semplici, lettere aperte

o patenti e lettere chiuse; i diplomi delle due specie hanno sigilli pendenti e si distinguono tra di loro per il protocollo più o meno ampio; le lettere patenti hanno il sigillo aderente; le lettere chiuse sono chiuse col sigillo ed hanno l'intitulatio di cui sopra.

Da questo tempo poi crescono di molto le categorie dei documenti secondo il loro contenuto: nomine ad uffici, familiarità, nobiltà, legittimazioni, dispense; accanto alle donazioni prima frequentissime sono ora numerosi i pegni, le ipoteche, quitanze, lettere di debito, affegni, diplomi di feudi; una nuova categoria importante è data dai privilegi per città di cui in Italia si hanno esempi già nel sec. I, in Germania fin dall'II; così le sentenze di vario genere; rari invece sono i casi di leggi e di costituzioni in forma di diplomi; i manifesti hanno spesso la forma di documenti, ma non sono veri documenti, offeron il Breslau; le istruzioni agli ambasciatori generalmente non hanno forma diplomatica speciale, l'hanno invece le credenziali che sono lettere chiuse.

Non è possibile scendere ad indicazioni particolari per la classificazione dei documenti regi dei vari luoghi. Per i longobardi la trattazione offrirebbe gravissime difficoltà, perchè esiste un unico originale del 755 nell'archivio capitolare di Bergamo ed è esso medesimo sospetto; ha i caratteri prevalentemente degli atti notarili comuni, pur contenendo formole sostanziali degli altri documenti regi come l'intitulatio coi titoli, la formola di munditurdio, inoltre, fatto notevole che attesta l'atto regio, non ha sottoscrizione di testimoni; non è il caso di affrontare qui la questione della sua genuinità; certamente è grave la mancanza di talune caratteristiche estrinseche e specialmente la mancanza del sigillo al qual proposito si osserva che il non essere indicato nella corroboratio, come del resto non lo è in altri diplomi longobardici pervenuti in copia e dati dal Troya, non è un indizio sicuro che non vi fosse il sigillo, poichè anche nella corroboratio dei diplomi merovingici, che pure erano sigillati, manca l'indicazione del sigillo, inoltre un documento quidizionario dell'898 parla di un diploma di Astolfo con sigillo.

Silfero però che mentre i documenti merovingici sono di natura cancelleresca come vedesi ad esempio dalla recognitio, i longobardi invece, attraverso le copie in cui ci sono pervenuti, ci si presentano come prevalentemente notarili. I documenti regi del territorio napoletano furono largamente studiati dal Ruzic e dal Barone, ma a noi meno interessano; basterà osservare

le colà, almeno per il primo periodo angioino, le litterae potentes avevano sì illo pendente in varie forme secondo la qualità dell'atto. I diplomi dei re di Italia sono poi scientificamente ed esaurientemente studiati, come già si disse, dallo Schiaparelli.

B) documenti signorili. - I primi che ci si presentano in Italia sono quelli dei duchi di Napoli e poco dopo contemporaneamente ad essi quelli dei duchi e principi longobardi del mezzogiorno d'Italia. Di questi diplomi se ne hanno già dal sec. VIII; essi usarono pure i praeccepta in forma tenue per quanto meno completa di quella dei praeccepta regi: accennerò a tali praeccepta sono scritti da un notaio, che non hanno il segno di riconoscimento e del cancelliere, che mancano di alcune formule come l'arenga e la notificatio, ma che d'altra parte hanno il monogramma del principe e la caratteristica dei documenti sovrani di esser fatti senza concorso di testi: essi sono come una continuazione di quelli dei re longobardi e non ebbero influenza sullo sviluppo dei documenti signorili altrove in Italia; furono illustrati dal Busi, dal Barone e più ampiamente da R. Pocar e dall'Erben nell'Archivstudien.

Caratteri diversi invece presentano i più antichi documenti delle altre signorie medioevali più o meno vassalliche dell'autorità imperiale. Abbastanza presto le principali tra esse vengono a dare ai loro atti un'apparenza esterna che richiama quelli regi e anche quelli pontifici. Il Pöschke osserva che nel 937 ad es. Arnolfo duca di Baviera per fare una concessione con l'arcivescovo di Salisburgo emana un vero diploma nella forma, ma non basta alla sua validità che il duca dica: de ambo nostro sigillari iuxtafirmis, ovvero anche la presenza dei testimoni: testibus sub iuratis confirmari. E più di un secolo dopo la necessità dei testi è formalmente riconosciuta, ed è soltanto dalla fine del sec. XII e più ancora nel sec. XIII che quei diplomi hanno non soltanto la forma, ma il valore giuridico dei documenti regi, ovvero i principi riconosciuti per veri signori del luogo danno il carattere di pubblicità ai loro atti. Dapprima gli atti signorili (quelli che documentano contratti giuridici, e non i mandati i quali essendo ordinari non hanno bisogno di testi) restano intimamente connessi con gli atti privati nel senso stretto della parola. L'evoluzione di essi è diversa nei vari territori; per ciò che ha riguardo ai documenti signorili non ci occupo

remo dell'estero perchè meno ci interessa: basterà dire che presso la maggioranza dei popoli d'Oltralpe il documento, la cui autenticità è garantita dal sigillo di qualche autorità ha più che altro valore di notizia storica, essendo inferiore alla prova dei testi; nel sec. XII in alcuni luoghi, nel sec. XIII in altri viene ad uguagliare questa per poi ben presto superarla; ma allora come abbiamo detto, era anche accaduto che il documento signorile aveva ottenuto piena forza di prova; il sigillo del signore, come quello di certe autorità ecclesiastiche serviva anzi a corroborare anche gli atti fra privati. Intanto nel sec. XII e nel seguente si sviluppano vere cancellerie principesche con notai o scrittori propri, i quali col tempo, seguendo lo sviluppo dell'autorità signorile, vengono ad avere la stessa importanza degli analoghi ufficiali delle cancellerie regie. Già nel sec. XII si trovano in Germania, ma dei documenti con la formula datum per manum . . . la quale sta a prova e ad autenticità del documento di cui il dettatore viene così ad assumere la responsabilità davanti al signore e ai terzi. Da allora crescono anche le qualità delle registrazioni necessarie al governo.

Per brevità non mi occupo dei documenti dei grandi ufficiali e vicari imperiali in Italia che spesso emettono atti non nella forma notarile, ma nella cancelleresca secondo l'uso germanico validandosi non con la sottoscrizione ma col sigillo. È tuttavia necessario dare un cenno di alcuni antichi documenti signorili italiani che interessano più da vicino la nostra regione e sono in parte custoditi nell'Archivio di Stato di Milano, ossia dei documenti della casa di Lanossa. Essi furono largamente illustrati anche dal lato diplomatico dall'Overmann e sono ora studiandoli con rigorosi criteri il Torelli. L'Overmann distingue in due gruppi i documenti carosini o carosiani che dir si voglia: atti giudiziari in cui il conte o la contessa figura come presidente del giudizio e atti che comprendono negozi giuridici in cui la stessa contea è parte. I primi non si differenziano dagli altri documenti giudiziari del territorio; nei secondi invece l'Overmann distingue atti notarili suddivisi alla loro volta in comuni e carosiani propriamente detti e atti cancellereschi. Negli atti notarili comuni, rogati da notai, tabellioni, giudici, non si hanno forti deviazioni dagli atti notarili del territorio: le più importanti di queste si hanno nell'institutio ove compaiono i titoli del signore espressi in varie forme, qualche volta con una formula di devozione (in Deo).

mine, Dei gratia ecc. e con Matilde spesso Dei gratia si quid est, formola usata anche dalla madre Beatrice nelle sottoscrizioni), e nella subscriptio che con Matilde è forse tutta autografa e fatta normalmente in lettere maiuscole disposte nei quattro cantoni di una croce irradianti le parole Matilda Dei gratia si quid est seguite qual

Sottoscrizione della contessa Matilde

MA	TIL
DA	DEI
GRA	SI
QD	EST
	SS

che volta da SS (= subscripti). Negli atti notarili più propriamente canonici l'Overmann riscontra, nonostante la diversità dei notai rogati, una tale unità che lo induce a supporre l'esistenza di uno specialissimo formulario. Sono tutte donazioni che si riportano alla donazione solenne della charta lombardo-toscana. L'Overmann ricostruisce idealmente quel formulario che in realtà non presenta varianti dalla detta charta, ma in ciò sta appunto il fatto

.. Archivio di Stato in Milano - Pergamene  
 li 3. Benedetto di Polirone, 1115 apr. 14

notevole, che cioè da Bedaldo di Toscana fino alla morte della contessa Matilde si sia continuato inalterato quell'ormai antico formulario; e da dire però che il formulario delle offersiones si continuò anche presso i privati. Negli atti notarili canonici la contessa Matilde non si intitola mai né si sottoscrive colla formola di devozione: Dei gratia si quid est, ma col formulario comune: Ego Matilda in hac cartula offersionis a me facta subscripti. L'ultimo gruppo che riguarda i documenti cancellereschi è quello che più ci interessa, perché si tratta in realtà di veri documenti signorili. Romfuccio di Canossa si era formata una propria cancelleria donde uscì il primo documento cancelleresco nel 1088. Nei diplomi usciti dalla cancelleria dei Canossa si ha una larga imitazione dei caratteri intrinseci ed estrinseci dei diplomi imperiali, dapprima quasi servile, poi modificata per influenza della cancelleria pontificia; della quale modificazione si possono facilmente intuire anche le ragioni politiche. Il contenuto giuridico di siffatti diplomi è vario: vi sono decreti, investiture, convenzioni ed anche donazioni e conferme di esse. Fino al 1100 non compare né il dettatore né lo scrittore del documento; nel 1100 compare ed è ecclesiastico, il cappellano; questi prima si sottoscrive con la forma comune anche agli atti notarili Ego . . . . . capellanus iuxta eisdem dominae hanc concessionis paginam scripsi; poi la formola è: per manum . . . . . capellani. I documenti cancellereschi sono validati dalla sottoscrizione dell'autore o dal sigillo che si incontra già con Bo

nifazio, o dall'una e dall'altro insieme; tale validazione è annunciata nella corroboratio. È notevole che i documenti cancellereschi canoziani anteriori alla contezza Matilde non hanno testimoni a somiglianza di quelli sovrani, con la contezza Matilde compaiono e il loro ufficio è quello di dar valore all'atto. L'è vermann poi osservò che i documenti cancellereschi dei Lanoyse erano considerati di minor valore di quelli notarili: certo è che tutte le maggiori donazioni fatte da loro furono fatte con documenti notarili. Il sigillo aveva poi un valore minore di quello della sottoscrizione, difatti la contezza Matilde, essendo vicina a morte, fa sigillare un documento perché non può sottoscriverlo. (Fas. in Steffens, II, 64).

Nei documenti cancellereschi canoziani si ha con l'introduzione dei testi una specie di regresso; essi non restano isolati, poiché i successori nel marchesato di Luscia emanano documenti sullo stesso tipo: già nel 1117 troviamo che Rabodo si intitola come Matilde "dei gratia siquid est", e così con documenti analoghi si prosegue per tutto il secolo, come si rileva anche da esempi del Fiker. Del resto atti signorili validati senza sottoscrizione notarile si ebbero anche presso altre case nel sec. XI; così il conte Alberto del comitato di Parma concede a S. Benedetto di Mentova nel 1074 certi monaci di Medole con documento validato solo dal suo sigillo e dalla sua sottoscrizione con intervento per altro di testimoni; tuttavia la maggior parte dei documenti del conte Alberto, come accade per i Matildini, sono redatti nella forma notarile comune.

L'evoluzione però che doveva condurre al documento signorile cancelleresco indipendente dal notaio fu piuttosto lenta nonostante questi principi che si potrebbero dire anzi avanzati, e procedette stentatamente per gradi, cosicché si giungerà alla fine del medio evo senza che il signore possa fare a meno del notaio per qualsiasi specie di atti: ciò accade così per gli atti giudiziari come per gli atti più propriamente contrattuali.

Nella casa di Savoia troviamo già con Umberto III nel 1150, dei documenti che vengono esplicitamente parte della forma cancelleresca: manca la sottoscrizione del signore e vi è invece il sigillo, ma per le sue ali ancora una grande quantità di atti resta collegata, come si vedrà, con l'atto strettamente notarile. Ma accadeva naturalmente anche da sé che l'autorità del signore veniva sempre più affermarsi col allargarsi, il che rendeva necessario un sempre maggiore sviluppo della cancelleria nel

la quale si moltiplicavano gli uffici a cui per così dire il signore delegava la propria autorità. Gli atti di questi uffici, come gli atti giudiziari in genere non ci interessano perchè non sono propriamente atti signorili; ma nella cancelleria si vengono ben presto formando scritture in cui non si ha più la forma notarile; qualche volta è notaio l'impiegato, spesso è ecclesiastico, ma esso non dà valore ai propri atti per l'uno o per l'altro di queste qualità, bensì per l'autorità del signore, per la quale l'atto assume il valore di pubblico, mentre la segnatura del cancelliere serve solo alla validità come formalità necessaria. Si hanno così lettere, mandati, registrazioni svariatissime, ma per gli atti che contengono veri contratti di diritto privato sino alla fine del medio evo troviamo, come osserva il Datta, nella casa di Savoia l'atto notarile, e lo stesso avviene per i più importanti trattati con gli altri stati. L'uso e il valore del sigillo però men sempre crescendo; già nel sec. VIII troviamo atti imperatorii validati unicamente dal sigillo; così una convenzione del 1253 tra Annone e il vescovo di Tion è validata dal solo sigillo; lo stesso è di una concessione di pedaggi a favore del convento di Chiaravalle dell'anno 1211 conservata in questo Archivio di Stato; il Datta però fa osservare che è spesso citata la presenza dei testi, e ciò risulta dai documenti pubblicati negli Historiae Patriae Monumenta.

Analogamente accade per la maggior parte delle altre signorie italiane, compresa quella dei Visconti.

Questa signoria dei Visconti era stata preceduta in Milano da altre autorità nei cui atti si riscontra spesso una indipendenza dalla fede notarile ben maggiore di quella che troveremo nei più antichi atti dei Visconti. Così, ad es., nel 1262 Alberto Pallavicino capitano generale congedo licenza di condurre vettovaglie al convento di S. Ambrogio in Milano con un atto redatto nella forma di un vero diploma: vi è l'intitulatio, l'inscriptio, la salutatio; la arenga ecc.; la corroboratio è copresa con le parole: in huius licentiae documentum bullam sigilli nostri presentibus litteris appendi iubentes; nè vi ha sottoscrizione di notaio o di cancelliere. È vero che il documento si è pervenuto in copia, ma oltre che questa è del tempo, mi pare verosimile che il potentissimo marchese abbia importati i propri usi cancellereschi. Non diversamente meno di due decenni dopo Guglielmo di

Monferrato signore di Milano concede pedaggi al monastero di Chiaravalle con un atto redatto esso pure nella forma di un vero diploma: noterint universi tam presentes quam futuri . . . . quod et ratum permaneat et firmum scripto ac sigilli mei impressione corrobore. Anzi un atto dei sei presidenti e dei camerari di Milano a favore dello stesso convento, oltre all'are, oltre sottoscrizioni del notaio (notaio della camera) porta, quasi a maggior garanzia, il sigillo del marchese del Monferrato con la sottoscrizione del notaio del suo vicario. Ma nello stesso territorio anche signori di importanza ben minore già validano i propri atti col sigillo: così nel 1270 fu Francesco de la Corte dominus Bulgariæ in un documento che ha la forma di mandato con inscriptio e salutatio conservato nell'archivio del convento di Chiaravalle. Né il fenomeno è isolato: la concessione in forma cancelleresca signorile di documenti è riscontrata anche dal Marzi per Firenze al tempo del duca di Salabria (1325) e del duca di Atene (1342-48).

Per i Visconti e gli Sforza le notizie più interessanti, senza dire della raccolta dell'Osio e del Repertorio Diplomatico Visconteo edito a cura della Società Storica Lombarda, si hanno specialmente dagli studi di Giorgio Giulini, del Giornale Arch. Stor. Lomb., I serie, VIII, 713), del Comani (in Arch. Stor. Lomb., III serie, XIII e XIV) e dalla prefazione dei Registri Viscontei curati da C. Manaresi ed editi dal Soprintendente del R. Archivio di Stato in Milano.

La signoria Viscontea si afferma, come è noto, piuttosto tardi ed anzi si sovrappone ad una organizzazione politica che aveva già compiuta una larga evoluzione nella redazione dei propri atti, pur non essendo però ancora vincolata dai notai. E dapprima la signoria Viscontea non immutava: la modificazione più profonda si può dire consista nell'intitulatio del nuovo signore. I primi diplomi dei Visconti portano bensì alle volte il sigillo aderente in basso a destra, ma sono sottoscritti dal notaio che qualche volta si dice anche cancelliere; hanno tale sottoscrizione notarile anche i mandati. Ma già verso il 1330 troviamo che per atti anche solenni, come lettere patenti, che non siano veri contratti, non è più necessaria l'autenticazione del notaio e basta il sigillo del signore. Dapprima si ha il sigillo solo, poi si introduce anche una sottoscrizione cancelleresca celata sotto il sigillo a cominciare dal 1350 circa. Nel corso dello stesso secolo si introducono altre firme di segretari della cancelleria, i quali sono spesso notai, ma la forma dell'atto

non è più notarile; per qualche tempo si trova anche indicata la formula "per ma-  
num....", ma questo ben presto scompare. Accade anzi in progresso di tem-  
po, nel sec. XV, che si invertono le parti in quanto che il sigillo del Signore vi  
ne apposto ad istrumenti notarili di atti educati ad maiorem fidem et  
firmitatem, quando erano di maggiore importanza e dovevano servire fuo-  
ri del ducato, sostituendo la legalizzazione che solivano fare gli abati del  
collegio dei Notai agli atti dei notai perchè valessero fuori del territorio.

Seguire questa evoluzione degli atti signorili si porterebbe oltre i limiti  
del programma mi accontenterò quindi di dare delle indicazioni sommarie.

Gli atti dei signori di Milano si possono distinguere in due categorie: a) atti  
nella forma notarile comune; b) atti in forma cancelleresca.

Il primo gruppo non si distingue sostanzialmente dagli altri atti priva-  
ti rogati dai notai; anzi accade che moltissimi atti di questa categoria fos-  
sero rogati da notai che rogavano anche, come professionisti liberi, per priva-  
te persone, ond'è che gli atti rogati per il Signore si trovano registrati alla  
rinfusa con gli altri nelle loro intreviature notarili. Le principali qualità  
degli atti che sino al termine della dinastia viscontea sono redatti in questa  
forma sono: investiture feudali, procure (specialmente per atti da valere  
fuori del ducato, sebbene ne esistano in forma di lettere patenti), donazio-  
ni, permuta, vendite, patti, paci, leghe, aderenze, fedeltà, atti inson-  
na che contenevano un vero contratto giuridico o lo dovevano preparare im-  
mediatamente. In alcuni di essi, come nei trattati, alle volte si aggiunge-  
va il sigillo dei contraenti o anche la loro sottoscrizione con la ratifica.

Nel tempo più antico avevano la sottoscrizione notarile anche gli ordini  
dell'autorità signorile, ma poi si allarga sempre più la cerchia della forma  
cancelleresca. In alcuni atti si ha una forma ibrida: così in una donazio-  
ne di Gian Galeazzo per S. Maria della Scala si ha la forma delle lettere pa-  
tenti, ma nella corroboratio, oltre l'annuncio del sigillo vi è l'annuncio  
che l'atto vien redatto in publicum instrumentum dal notaio, quella che  
era chiamata omnicemente redazione in publicam formam; seguono di  
fatto le sottoscrizioni notarili. In qualche donazione, specie di beni confi-  
scati, si ha la forma delle lettere patenti, ma l'indole stessa politico-am-  
ministrativa di tali atti spiega a sufficienza il procedimento usato. Col perio-  
do Sforzesco si accentua sempre più la tendenza di fare gli atti sotto forma  
di lettere patenti, non si introducono però radicali modificazioni agli usi viscontei.

Il procedimento che per questi atti seguiva il notaio era normalmente il seguente: redigeva dapprima un abbozzo con la data, la sostanza dell'atto e l'indicazione dei testi; stendeva quindi in protocollo o in filo cioè su fogli o quinterni staccati (che poi si riunivano in filza) l'atto intero; otteneva l'approvazione di un segretario ducale o del duca; il notaio transcriveva l'atto nei breviani o note breviani quatenus imbreviaturarum che si legavano in volumi anno per anno; qualche volta si hanno note parve breviani e breviana magna, nelle prime si registravano gli atti che per qualsiasi ragione non erano stati registrati per intero nella nota breviani ma solo indicati; in esse poi si indicavano quelli dati per intero nelle nei breviana magna. Questi breviani dovevano restare al notaio, solo eccezionalmente il duca ne tratteneva alla morte del notaio per non avere nouo da esse i relativi copiarli. Questi teneva (o le copie degli originali che si consegnavano ai privati; erano in pergamena, recavano la sottoscrizione del notaio rogante e dello scrittore; in genere erano annuati come i breviani.

Gli atti del periodo Visconteo-Sforzesco redatti in forma cancelleresca si possono distinguere in decreti, lettere patenti, lettere chiuse, istruzioni a gli ambasciatori, registri.

I decreti contenevano gli atti che dovevano avere efficacia di legge; la forma di redazione è però la più solenne: ha l'intitulatio diffusa, spesso Nos ..... Vicecomes etc., alle volte c'è l'arenga, nel testo si dice espresamente decreuimus, statuimus, iubemus; in essi si ha anche la minatio che a volte comprende pene materiali ben determinate, alle volte è semplicemente indicata con sub poena indignationis nostrae, aliter erimus male contenti. La minatio si trova però anche in alcune lettere patenti. Del resto la distinzione tra lettere patenti e decreti è piuttosto nel contenuto che nelle particolarità esteriori, per quanto essa non possa dirsi affatto rigorosa neppure rigido a questo punto di vista: sotto forma di lettere patenti si hanno infatti alle volte dei veri decreti e specialmente interpretazioni legali di essi; in alcuni è detto espresamente has litteras pro lege et decreto observando, e da osservare però che normalmente i decreti venivano mandati senza data alle autorità con una accompagnatoria, e siccome l'inciso non era fatto a tutti nello stesso giorno, ne veniva di conseguenza che questi decreti generali furono registrati con date diverse negli statuti dei vari comuni; le date in realtà sono quelle delle lettere accompagnatorie.

Le lettere patenti, oltre che eccezionalmente per decreti, servivano per salvo con-  
dotti, nomine ad uffici, nomine a cappellanie o benefici ecclesiastici, per fami-  
gliarità, cittadinanze, legittimazioni, procure per affari da trattarsi nel duca-  
to, raccomandazioni, concessioni di diritti; in materia giudiziaria serviva-  
no per sospensioni di cause civili o criminali, per concedere il diritto somma-  
rio, per assolvere, per ordinare di non molestare per denunce fatte o per tasse se paghi  
la sua quota ecc., per costringere i debitori al pagamento, contra fugitivos, per  
esenzioni, per incarichi speciali (come quello di casiere per il duca con diritti spe-  
ciali), licenze di assentarsi da uffici, licenze di estrarre cereali ecc. Come  
si vede, sotto forma di lettere patenti si avevano atti di importanza maggiore o  
minore: a questa importanza corrispondeva una maggiore o minore solennità  
di formule, e anche una maggiore o minore solennità della materia scritta,  
essendo le une in pergamena, le altre in carta. Non è possibile dare una indi-  
cazione di queste varietà; l'intitulatio, che è seguita nella stessa riga dal re-  
sto del documento, nelle lettere patenti più solenni recava il nome del duca segui-  
to dai titoli, invece nelle altre è semplicemente Dux Mediolani etc.; normal-  
mente manca l'inscriptio, eccezionalmente soltanto si ha l'arenca; la nar-  
ratio comprende spesso integralmente la petitio; la corroboratio comin-  
cia di solito con la formola "in quorum testimonium", e porta l'an-  
nuncio della sigillazione; nel sec. XVI sotto gli ultimi Sforza si ha anche la  
sottoscrizione del signore che anzi per gli atti più solenni diventa necessaria, tan-  
to che nel 1535, essendo malato il duca, si fa una deliberazione che possa sot-  
tuirsi da quelle del gran cancelliere o di un segretario (Reg. duca. 18, c. 174);  
la data fino al 1425 porta di regola l'indizione, dopo si trova solo nelle lettere pa-  
tenti più solenni; Riguardo al sigillo qui basterà dire che solo le più solenni  
hanno il sigillo pendente, le altre lo hanno normalmente aderente; di questi  
si avevano due qualità: il sigillum magnum che era più propriamente quel-  
lo dell'amministrazione dello stato, usato comunemente per atti di una cer-  
ta importanza, come nomine di castellani, grazie e sospensioni di processi,  
ordini di ricevere truppe in città. Si aveva poi il sigillum parvum: sotto  
Gian Galeazzo Visconti questo era più proprio del signore e lo seguiva; sotto per-  
eccezione, che doveva esser dichiarata nel documento, esso poteva valere per  
atti per cui forse necessario il sigillum magnum. Con Filippo Maria Viscon-  
ti e Francesco Sforza invece entrambi i sigilli sono di solito presso la cancelleria  
e il più comune diventa il sigillo minore, riservato l'altro agli atti di mag.

giore importanza; il signore aveva poi per sé la corniola secreta il cui uso è solitamente annunziato nella corroboratio. Chi volesse più specialmente studiare il formulario visconteo può con vantaggio consultare il Formularium Joannis Vicecomitis, codice n. 1350 della Casanatense di Roma di cui il Sovrintendente dell'Archivio di Stato in Milano fece fare un compiuto regesto; il titolo è molto incerto poiché comprende atti persino del 1463; è probabilmente una compilazione Sforzesca ad uso della cancelleria su atti prevalentemente di Giovanni e di Filippo Maria. Sono ben duecento undici formulari quasi esclusivamente di lettere patenti, da cui ognuno può farsi un'idea delle minute distinzioni delle redazioni, nella pratica non del tutto seguite (cfr. anche lett. duca. 7 ag. 1425 ai maestri delle entrate); per darne un esempio a cc. 78-79 si trovano i modelli delle littere civitatis; sono di tre specie; a) simpliciter e cominciano "ut complaseamus"; b) cum conditionibus ordinatis con l'inizio "ammittentes requisitionibus"; c) in forma amplissima che hanno le parole "cum multa".

Le lettere chiuse servivano alla corrispondenza. Esse nella cancelleria visconteo-sforzesca sono in carta; Galeazzo Maria Sforza nel 1468 aveva bensì desiderato di farle in pergamena, ma il Consiglio Segreto gli oppose che solo l'imperatore (e neppure sempre, poiché si hanno atti imperiali in carta) ed il papa avevano diritto per sé stessi di scrivere le lettere in pergamena; i re di Francia e di Sicilia l'avevano ricevuto dal papa, tra i duchi solo quello di Venezia ne aveva avuto il privilegio dal Barbarossa, sebbene non vi fosse proibizione assoluta il Consiglio Segreto fu del parere che non convenisse innovare negli usi della cancelleria e non si mosse. Le lettere chiuse avevano l'intitutatio staccata dal testo e messa in alto in capo al documento; solo in quelle dirette all'imperatore è messa in calce senza diventare sottoscrizione; sono in latino o in volgare secondo i destinatari; l'inscriptio è normalmente a tergo; nell'interno si inizia con un invocativo al destinatario, ad es. illustrissime princeps e simili, se sono dirette ad autorità segue qualche formola di devozione, altrimenti si inizia subito il testo; non hanno di solito la sottoscrizione del signore, ma solo quella del cancelliere; tuttavia la sottoscrizione del signore con gli Sforza si trova negli atti più importanti; il sigillo serve a chiudere le lettere oltre che ad autenticarle. Quanto al contenuto è vario a seconda dei bisogni dell'amministrazione, e al tempo degli Sforza viene a sordana

anche alcuni atti, come licenze, sospensioni di cause, prima fatte con patenti; il formulario non era estraneo a tali atti quanto generalmente si suppone, così i bollettini o ordini delle autorità su affari di ordinaria amministrazione verso si può dire identici, così le comunicazioni del signore ai maestri delle entrate hanno quasi tutte lo stesso tenore, e basta per persuadersene tornare gli incipit del carteggio interno visconteo; tuttavia la materia stessa importa qui più che altrove una certa libertà che si fa quasi assoluta nel carteggio estero dove si deve adattare alle esigenze degli affari trattati. Il duca normalmente parla in prima persona plurale; però così l'imperatore e col papa usa la prima persona singolare.

Le istruzioni agli ambasciatori nel periodo visconteo-sforzesco non hanno più il carattere rigido che si riscontra nelle più antiche istruzioni degli ambasciatori dei comuni; spesso erano redatte in due forme diverse una delle quali all'occorrenza si poteva mostrare alla potenza estera, l'altra invece riservata agli ambasciatori; questi a termini delle loro procure, che sono una cosa ben diversa, erano dei veri plenipotenziari, ma di fatto naturalmente non lo erano più di quello che lo siano i ministri d'oggi; non solo non potevano eccedere le istruzioni segrete, ma occorreva poi la ratifica del signore alle loro stipulazioni. Le istruzioni alle volte hanno la forma di lettere e allora anzi spesso mancano di data, come quelle che erano consegnate a mano all'oratore o accompagnate da lettere; altre volte invece hanno la forma di appunti staccati sequegentissimi e sono allora intitolate memoria, memoriale, instructiones; quando la pratica è già avviata seguono uno per uno i paragrafi del trattato da conchiudersi; in questo caso esse sono dette generalmente respon-  
siones, replicationes ecc. Come si vede le istruzioni si prestano molto meno delle lettere chiuse ad una vera trattazione diplomatica: la loro forma è determinata prevalentemente dalle esigenze letterarie dell'esposizione dei fatti e delle ragioni, la lingua è latina o volgare a seconda dei destinatari. La credenziale non è altro che una lettera chiusa il cui contenuto dice di prestar fede al latore.

Di registri nelle cancellerie viscontea e sforzesca se ne ebbero di varie specie. Abbiamo già visto come ad essa spettassero i copiarî degli atti rogati per i duchi dai notai. Ma accanto a questi se ne trovano moltissimi altri. Non ho dire qui di quelli degli uffici ducali che non possono precisamente la cancelleria,

-78-

come la Camera ducale, il Consiglio di giustizia, ecc., nella cancelleria si avevano registri della maggior parte degli atti che uscivano dalla cancelleria stessa. Si possono distinguere in due serie principali: registri delle lettere patenti e registri delle commissioni. Nel periodo sforzense (per il periodo visconteo purtroppo non abbiamo registri né di corrispondenza né di lettere patenti) si introducono suddivisioni nelle due serie a seconda della qualità degli atti nella prima, secondo la destinazione delle corrispondenze nell'altra; a volte però anche per le corrispondenze si badava alla natura del contenuto e così si hanno ad es. registri di lettere di giustizia o amministrative. Conviene dire come a queste suddivisioni corrisponde una analoga ripartizione degli uffici della cancelleria, in quanto che gli affari, a seconda che si dovevano riportare su un registro o sull'altro, erano di pertinenza di segretari diversi. Non tutte le lettere che uscivano dalla cancelleria erano però da registrare: in ordini della cancelleria del 1471 è detto quindi sono le lettere «che non sono da registrare, cioè quelle de stato e delle altre cose segrete, che se ne faccia la minuta et mettersi in filza». Anche a Firenze non tutte le lettere si registravano subito; dal libro del Marti su quella cancelleria risulta ad es. che solo nel 1395 si registravano lettere del 1394 per che prima erano state inter secretas repositae. In compenso si registravano alle volte i privilegi concessi al duca, alle volte in registri speciali, altre volte insieme con gli atti usciti dalla cancelleria; più raro è il caso di trovare inserite nei registri delle minuzie spedite le copie di lettere ricevute. Questi registri ove si copiavano gli atti usciti non erano formati a fine d'anno, ma erano registri già pronti che continuavano normalmente sino ad esaurimento: portavano all'esterno un bollettino di pergamena con l'indicazione della natura degli atti e gli estremi delle date. Accanto a questi troviamo altri registri, come quelli che davano i vari ufficiali dello stato con le date di nomina; sono poi in ispecial modo interessanti quelli fatti fare da Francesco Sforza e dai successori per raccogliere in copia i documenti perduti; dei quali registri noto fra gli altri quelli segnati A n. 1 e A n. 1 dupl. in cui sono registrati gli atti più solenni riguardanti lo stato di Milano e la casa Sforza a cominciare dalla pace di Costanza, come un liber iurium.

Considereremo questi cenni negli atti signorili osservando che se ne hanno  
 i quelli emanati da donne, non soltanto quando esse sono investite  
 come Matilde di Canossa del potere sovrano, oppure sono tutrici o reg-  
 genti, ma anche quando sono soltanto principesse. Il fenomeno ha  
 iscontro anche altrove, ad es. nella monarchia di Savoia; nel perig-  
 lo Viscontes si hanno atti di Caterina figlia di Matteo e sono importanti  
 specialmente gli atti di Regina (o Beatrice) della Scala, la quale ebbe anche  
 un vero e propria signoria per concessione del marito Bernabò. Una  
 curia propria ebbe anche Bianca Maria Visconti sposa di Francesco  
 Sforza, il quale le aveva delegato ampi poteri specialmente in mate-  
 ria beneficiaria. Di essa abbiamo quindi ogni sorta di atti e per-  
 sino dei registri speciali; dato il numero relativamente scarso di  
 atti emanati da lei, non si ebbero registri distinti secondo le varie  
 qualità degli atti, ma nei singoli registri sono introdotte divisioni e  
 suddivisioni: le divisioni rappresentano periodi annuali, le sud-  
 divisioni invece corrispondono alle varie qualità degli atti, come è  
 dire, omifone, patenti, bollettini (o ordini amministrativi) licenze  
 e.

f) documenti comunali. - Anche per i documenti comunali  
 si ebbe all'estero uno sviluppo diverso da quello avuto in Italia, e ciò  
 non soltanto per la diversa costituzione dei nostri comuni dell'Italia set-  
 tentrionale e centrale, di cui più specialmente ci occupiamo, ma an-  
 che perché all'estero (ovvero dal sec. X al XIII circa) l'istituto notarile.

All'estero i documenti comunali propriamente detti, ossia quelli ema-  
 nati in nome del comune nell'interesse della sua amministrazione, vengono  
 generalmente svolgendosi insieme ad altri atti pure comunali in senso lato,  
 e quando che sono di autorità del comune, ma nell'interesse dei singoli  
 cittadini; accade cioè all'estero che l'autorità comunale in varie forme. Non  
 è il luogo onde forza di prova ai contratti dei privati, la qual cosa, a dire  
 il vero, si ha anche in qualche parte di Italia ove il notariato penetrò  
 più tardi, come avremo occasione di esporre parlando dei documenti pri-  
 vati. Così mentre dapprima i comuni dipendevano per i loro atti da per-  
 sone autorizzate a scrivere i documenti (all'estero nel tempo più antico special-  
 mente da ecclesiastici, poi col diffondersi della forza del sigillo anche da autorità  
 laiche) in seguito essi acquistarono il diritto di dar forza ai loro atti.

Il fenomeno coincide col periodo in cui all'estero si cominciarono vedendo maggiori poteri politico-amministrativi, per cui si rendeva necessario una larga scrittura presso le autorità civiche. Questa evoluzione è illustrata specialmente dal Redlich e dallo Steinacker, e per la Francia in modo particolare dallo Giry, ma non possiamo seguirlo. Mi accontento di accennare a quello che accade nei paesi germanici in cui dominò il diritto sassone (Basso Reno ecc.) perché in prima che altrove sorgono i libri civici che contengono anche atti comunali in senso stretto ed atti definitivi del comune. L'esempio più caratteristico è quello di Colonia che già nel sec. XII era divenuta la città più importante della Germania per l'industria e per commercio. I contratti dapprima per aver valore non avevano bisogno in quei luoghi di alcuna documentazione: le parti andavano avanti al giudice e agli scabini o ad altri uomini autentici e il procedimento si svolgeva tutto in forma orale; la prova si aveva da questi testimoni. Ma quando gli affari presero un grande sviluppo non fu più possibile fondare tutti quei diritti sulla memoria e allora si cominciarono fare annotazioni scritte: a Colonia se ne hanno già della prima metà del sec. XII, su fogli di pergamena staccati, dapprima in forma oscillante spesso senza data, ma sempre con l'indicazione del giudice e dei cittadini che devono dare testimonianza del fatto giudicato, in seguito con forme più regolari. Queste annotazioni dette carte dello scrigno o archivio (Schreinskarte), perché conservate nell'armadio del comune o sezione del comune, sono alle volte arrotolate e alle volte piegate; già fin da 1150 si trovano anche fascicoli; si scriveva su entrambi i lati di queste carte e finito un foglio se ne iniziava un altro. Le annotazioni che si facevano così erano però in origine null'altro che notizie di comodo per coloro che dovevano poi testimoniare, poiché la prova consisteva tutta nella testimonianza orale. Ma col tempo, specialmente da quando alla fine del sec. XII cessa la menzione in tali carte del giudice e la competenza era pagata al comune e agli organi del comune, accade che quelle registrazioni ebbero valore di prova, e più tardi furono anzi considerate come mezzo perfezionamento del contratto. Intanto dal 1212 in Colonia si erano cominciate a sostituire a quei fogli o fascicoli dei veri registri detti libri dello scrigno e anche libri comunali. In queste carte o libri non si annotano soltanto contratti dei privati, ma in principio anche atti propri del comune.

già verso il 1140 si si annotano liste di cittadini, notizie su tasse, su entrate ed uscite, e sulla morte di cittadini. Così accade anche per i primi libri comunali: il primo liber civitatis di Lubeca (1227-1284) contiene frammenti a contratti, anche deliberazioni consiglieri, nomine di ufficiali ed altri atti della pubblica amministrazione. Più tardi però, allargatasi la cerchia dell'attività comunale, al dirbrigo di essa occorrono registrazioni e scritturazioni speciali distinte e allora i libri comunali con contratti di diritto privato sono affatto separati dai libri dell'amministrazione, anzi anche in quelli si introducono in seguito nuove serie a seconda della qualità degli affari (compre, donazioni, testamenti ecc.). Le suddette stringenti in serie diverse si erano già rese necessarie come ben si capisce nei libri dell'amministrazione; già nel sec. XIII si trovano in Germania registri della giustizia, registri per le finanze, per la corrispondenza, ecc. tenuti da scrittori comunali ai quali è attribuita pubblica fede. Di quanto accade in altri luoghi basterà dire che la pubblica fede agli atti comunali fu ottenuta specialmente per mezzo del sigillo della città.

Diversa affatto fu l'evoluzione dei documenti comunali in Italia per l'esistenza del notariato: ci occuperemo naturalmente soltanto del luogo ove si ebbero i veri comuni trovati e cioè dell'Italia centrale e settentrionale, con speciale riguardo a quest'ultima.

Già nel 1887 il compianto co. Ippolito Malaguzzi Valeri, che fu poi direttore di questo Archivio di Stato, osservava che la materia della diplomazia comunale, sebbene fin allora pochissimo studiata, era di grande momento, e, quasi a dare impulso ad essa, pubblicava quei Frammenti storici che sono ancora fondamentali per lo studio di questa parte della diplomazia. Ma purtroppo l'incitamento del Malaguzzi cadde inascoltato, e, se si tolgono brevi trattazioni incidentali del Gabotto del Colombo e di pochi altri, si arriva fino al 1910 senza alcun nuovo contributo. Nel 1910 un contributo poderoso fu portato da Demetrio Mari, sovrintendente dell'Archivio di Stato in Firenze con la pubblicazione La cancelleria della repubblica fiorentina: il Mari però illustra specialmente il funzionamento e i funzionari della cancelleria. Uno studio invece generale fu intrapreso poco dopo da Pietro Torelli dell'Archivio di Stato di Mantova

in Studi e ricerche di diplomazia comunale (Parte 1<sup>a</sup> in Atti dell'Accademia Virgiliana di Mantova, 1912; parte 2<sup>a</sup> volume a sé della stessa Accad., 1915). Il Torelli ha dato uno studio organico e completo di questa parte della diplomazia: purtroppo egli non ha ancora pubblicato quello che riguarda la forma dei documenti comunali (che ora più ci interessa); le parti suddette riguardano le origini degli atti del comune e gli uffici del comune stesso. Non mi resta quindi che rimandare alla futura pubblicazione dell'ultima parte dello studio del Torelli quelle che vorrò formarmi un'idea esatta della materia. In tale stato di cose mi accontenterò di dare cenni complessivi basandomi su questi autori.

Come è noto il comune sorge da una secolare elaborazione di istituti di carattere privato che assumono poi funzioni pubbliche. Ma si modifica prima la sostanza che non la forma esterna. Quando il comune è già divenuto indipendente dall'impero con magistrati che ricevono l'autorità loro dal solo comune, esso è ancora nelle condizioni di un privato per la documentazione. Prima che esso si sviluppasse, si era formata ed affermata la fede pubblica del notaio, il quale, come dimostra il Torelli, nei territori di cui si occupava non ebbe mai nel primo periodo la propria autorità dal comune, poi che le indicazioni di notaio del podestà, notaio del comune, rappresentano l'ufficio del notaio e non l'autorità dalla quale egli aveva derivata la facoltà di redigere gli atti. In progresso di tempo accadrà che i comuni avranno il privilegio di creare notai, ma tale privilegio sarà loro concesso dall'autorità superiore, di solito dall'imperatore; però ciò non ha nulla a che fare col primo sviluppo del comune. D'altra parte il notaio non dipendeva burocraticamente dalle autorità legittime che direttamente o indirettamente ricevevano la loro facoltà dall'imperatore, epperò si adattava mirabilmente ai bisogni del nascente comune. È ben noto come la prima funzione che da privata diventa pubblica nei comuni è quella della giustizia per mezzo dei consules iustitiae: ora nell'amministrazione di questa troviamo fin da tempo antico che vi hanno grande parte i notai, dai cui ceppi sono tolti, ad es. nel periodo franco, esclusivamente i giudici, e l'uso si continua anche dopo ed è ancora quasi assoluto per gli scabini; donde accade che come essi influirono sullo sviluppo delle forme procedurali, così ebbero in tale loro funzione uno dei principali elementi dai quali doveva svilupparsi la loro indifferenza pubblica fede. Notai e giudici in gran numero entrano negli uffici diretti

vi della vita pubblica del comune ed il fenomeno si è certo continuato per molto tempo, se badiamo alla grande quantità di notai che ancora nel sec. XIII avanzato vi entravano. Per Milano ad es. Bonversin de la Civa ne numerava ben millecinquecento; così dice anche Galvano Flamma nella Chronica; nel Manipulus florum sono ridotti a mille, numero ancora cospicuo e che pare eccessivo al Giulini. D'altra parte però conviene osservare che il titolo di notaio era allora il più comune fra i laici di qualche coltura e che esistevano normalmente dalle migliori famiglie.

L'abolizione dei notai, che così bene si prestavano alla documentazione degli atti presso i comuni, è però proceduta per stadi. Innanzitutto gli organi del comune ricorrono indifferente all'uno o all'altro notaio, il quale quindi di non si trova in una condizione di dipendenza da essi, ma è nei loro riguardi un libero professionista. Accade anzi talvolta che quando in seno al collegio dei consoli si trova un notaio o un giudice, il quale in quel periodo aveva la stessa autorità per la documentazione, l'atto è rogato da uno di essi. È un procedimento che legalizzato si incontra anche più tardi per certi organi comunali; così per i missiles iustitiae del sec. XIII, che avevano la competenza dei precedenti banitores, a Bergamo è stabilito che siano dodici in quibus sint duo cancellarii et duo notarii, che hanno assunto il compito di scrivere i propri atti.

Ma con lo svilupparsi delle funzioni del comune e con l'assordarsi della sua autorità doverosi di necessità ricorrere a notai che stabilmente si trovassero presso gli organi del comune, i quali notai quindi venivano ad assumere la funzione di veri impiegati. Quando ciò si verificò nei vari comuni non è facile stabilire, perché bene spesso il notaio che di fatto è già divenuto impiegato di un organo del comune (notaio dei consoli di giustizia o della repubblica, del podestà, della camera, ecc.) non dice tale sua qualità, la quale si può stabilire solo avendo parecchi documenti che risultino sistematicamente dettati o scritti dallo stesso notaio. Il Torelli ha fatto in proposito un largo studio per quasi tutta l'Italia settentrionale, al quale studio io rimando non potendo qui entrare in dettagli propri della diplomazia speciale. Mi basterà dire che egli stabilisce che a Genova il periodo del notaio impiegato comincia col 1122 coi clavarii, seni, banique, cancellarii allora ordinati per la prima volta e che in genere nell'Italia settentrionale si stabilisce al più tardi verso la metà del sec. XII. Il 1122

tuoi impiegate poi comune spesso il nome di scriba a Firenze e nell'Italia settentrionale, non così nella regione limitrofa al Veneto e nella Romagna dove tale qualifica si ha solo alla fine del sec. XIII. Naturalmente si sono centri di influenza irradiatori e questi in genere sono i comuni maggiori; anzi nei comuni piccoli passano alle volte dei secoli prima che si abbia un notaio veramente dipendente e in taluni non lo si ebbe mai.

Per Milano la prima indicazione di uno scrittore dipendente dai consoli si è data da Landolfo di San Paolo o Turione, il quale dice di essere stato nel 1186 consulium epistolatum dictator. Non è certo troppo ardito supporre che qui non si tratti semplicemente di uno scriba degli atti contrattuali o delle sentenze, ma di un vero dettatore di lettere dei consoli stessi virando nella parte arbitrale; non aveva però l'ufficio del dictator in senso stretto perché questo da noi si ha solo nel sec. XIII avanzato. Il materiale che riguarda le vicende del comune di Milano è scarsiissimo per la perdita di tutti gli archivi degli uffici comunali milanesi; perdita che solo in parte potrà rimediarsi quando saranno pubblicate le fonti dei molti comuni con cui l'importante comune ebbe continue relazioni e con i quali dovette comunicare con lettere e stabilire convenzioni. Nei documenti finora noti si trova tutto il sec. XII senza che più si trovi l'indicazione esplicita di un notaio che emette i suoi propri atti di essere notaio degli uffici del comune. Si è però non è recente che si fossero notai rifatti: il Berlan fece già conoscere un documento del 1213 in cui il notaio Ugo de Castenianessa dice espressamente di essere stato nel 1183 scriba et officialis consulium iustitie Mediolani pro faciendis sententiis et aliis publicis scripturis, e l'asserzione trova la conferma in una lunga serie di sentenze da lui redatte; fra l'altro nel 1198 a Lodi il detto notaio funge da notaio del comune di Milano nel trattato concluso dai milanesi con la città di Lodi. Se poi da Ugo de Castenianessa si risale nell'elenco delle sentenze fino a Landolfo, si ritrova nei nomi dei notai che le rogavano una continuità che prova a sufficienza l'esistenza dell'ufficio di notaio del comune. A Venetia il Torelli ricorda l'esistenza di un notaio del comune già nella seconda metà del sec. XII al quale era stata delegata la funzione di stendere gli atti del comune; questi, inquit di lui, erano poi scritti spesso da un altro notaio. Negli atti del comune di Milano di quel periodo non si ha una prova esplicita del

l'esistenza di questo secondo notaio scrittore materiale del documento, ma forse il raffronto con altri atti sinerconi nei quali figura il secondo notaio potrebbe portare qualche luce; a Pavia e a Lodi il notaio scrittore si incontra in documenti del sec. XIII. Sotteneo specie agli inizi del periodo comunale le funzioni dei vari organi ci si presentino bene spesso indecise e alle volte alterne, appunto perchè in gestazione, pure con lo sviluppo del comune vediamo che esse si individuano sempre più, e accanto a questo sviluppo troviamo sorgere e crescere una grande varietà di scritturazioni le quali ci sono ben note nel periodo potentarile per lo studio sintetico che ne ha fatto il Torelli per tutta l'Italia Superiore. Ma anche molto prima esistevano organi con registrazioni ben distinte, come tanto per dare un esempio l'ufficio del masaro. A Firenze, secondo il Marzi, l'ufficio della camera esisteva ad se certo fin dall'anno 1125 ed è probabile che altrettanto accadeva a Milano almeno sin dagli inizi del sec. XII, essendo quello un organo necessario a qualsiasi amministrazione di comune che abbia appena appena acquistato qualche potere sui cittadini e sul territorio. Anzi bisogna credere che fin dal primo sorgere del comune presso di questo si conservassero le scritture, senza delle quali è impossibile lo svolgimento della sua azione; certo si poté andare innanzi parecchio senza che i consoli di giustizia conservassero le sentenze da loro emanate per i privati, poichè la loro conservazione spettava più ai privati che al comune, ma non si può credere che si potesse tenere senza registrazioni l'amministrazione dell'attività finanziaria del comune; il Marzi ha la notizia positiva di tali registrazioni a cominciare dall'anno 1200 poichè nel 1224 si ordinò un sindacato per i 22 anni precedenti, ma non esclude affatto che esistessero già da tempo.

Da quanto ho detto risulta come già in tempo antico si costituisse una vera divisione di uffici nei comuni appena questi si svilupparono. Ora ciò importa una forte conseguenza anche nella diplomazia comunale: mentre nel periodo signorile l'autorità del signore informava, come vedemmo, tutti gli atti degli uffici dipendenti, nel comune si ha invece una pluralità di uffici e di funzionari in cui si frazionava per così dire l'autorità sovrana e emanano gli atti in nome proprio; cosìchè, come osserva il Torelli, anche quando il comune è sviluppato, non si può parlare di una cancelleria comune.

nale in senso proprio per indicare il complesso degli uffici da cui emanano gli atti del comune, perché sarebbe una creazione fittizia: il Margi che in titolo il suo poderoso lavoro La cancelleria municipale mise tutto sull'avviso sin dalle prime pagine il lettore che quello di cancelleria è un vero termine di comodo di cui si servi per indicare più specialmente gli uffici del cancelliere o dettatore delle lettere e delle istruzioni, dei notai dei consigli e della Signoria, ai quali circoscrisse in modo speciale il suo studio. La cancelleria in senso proprio quando si ha è soltanto uno degli uffici del comune, e ciò accade quando parallela all'azione del podestà, che è prima il vero rappresentante del comune, si ha quella di forze nuove: la collaborazione del consiglio e degli anziani diventa una necessità negli atti in cui il comune agisce come persona; sorgendo allora da tale collaborazione atti indipendenti dai singoli organi viene la necessità della cancelleria, ufficio proprio per prepararli o redigerli.

Ma da ciò deriva che volendo trattare compiutamente della diplomazia comunale occorre distinguere tutti i vari uffici del comune e trattarne separatamente: basta questa enunciazione per comprendere come non sia possibile far rientrare una trattazione simile, nemmeno... sommariamente, nella nostra breve rassegna generale. Mi accontenterò quindi di pochi cenni, avendo riguardo specialmente ad alcuni fra gli atti più importanti.

Infittutto abbiamo una circostanza comune, nel primo periodo, a tutti questi uffici, e cioè che la redazione dei loro atti spetta ai notai. Purtroppo manca una trattazione sistematica per il nostro comune di Milano, ma non è ardito affermare che un tale stato di cose è da noi preponderante in tutto il periodo comunale; basterebbe a provarlo scorrere le poche disposizioni note soprattutto ad opera del foris, il quale, come osserva il Lattes (Diritto consuetudinario, p. 39), è in questa materia attendibile perché aveva sotto occhio degli Statuti o la compilazione erotta di un vecchio cronista.

Nel 1228, per attenermi ad un ufficio prettamente finanziario, si stabilisce che notai tengano conto delle entrate del comune. Nel 1245 il notaio dell'ufficio degli inventari estrae dati a libro mensure terre, dati riscontrati dai mensuratores comunis Mediolani (Arch. di Stato in Milano, Bibl. Raccolta diplom. II°, fasc. 1, 1245 ott. 3), e gli esempi si potrebbero fare.

ilmente moltiplicare se non fosse vano, poiché la dimostrazione esauriente del Torelli per tutto il territorio circostante ci garantisce che ciò doveva accadere pure a Milano, anche se eventualmente ci manchi la prova diretta. Nella dottrina, offerta lo stesso Torelli, era già entrato il concetto che l'autorità stava carattere di pubblicità ai propri atti, e se ne ha anche qualche esempio pratico. Se è dubbio il caso di Siena ove nel 1287 un cancellarius si qualifica solo miles senza dirsi se fosse anche notarius, è certo però che negli statuti di Lomo, sia pure per breve tempo, troviamo che i libri dei bandi sono tenuti dai frati. Naturalmente si avevano avanti ad essi molti altri impiegati e ufficiali del comune i quali non erano notai; interessante in proposito è la parte che vi ebbero i frati illustrata largamente da P. Zanoni nel suo volume Gli Ufficiali (1911).

È piuttosto da osservare che il trovarsi già alla metà del sec. XII dei notai impiegati non esclude che i comuni usassero nello stesso tempo di altri notai liberi professionisti. Soglitutto i comuni minori solo molto tardi hanno un notaio proprio e alcuni piccolissimi usarono forse sempre del notaio più comodo senza che questi diventasse mai un loro dipendente, e così si spiega come ancora nei sec. XVII e XVIII ad es. in certi paesi del Varesotto e limitrofi gli atti consiglierari siano dai notai registrati nelle loro inbre, viature in mezzo agli atti per i privati: un esempio del 1508 fu fatto conoscere da E. Boggiano in Vita Comitale II, 10; al comune il notaio consegnava l'istrumento per intero come faceva coi privati. Ma anche dove il comune ebbe notai propri accade che per la funzione giudiziaria ancora nel sec. XIV il podestà criminale poteva far scrivere certi atti (ad es. arguzioni di prove testimoniali) da notai liberi professionisti, e per il civile le parti potevano accordarsi su notai di loro gradimento e scritte da notai liberi si hanno anche sentenze.

Non è da credere che quando il notaio diventa impiegato del comune esso sia come un impiegato odierno a vita o quasi: nominati alle cariche la autorità che scadevano dopo un periodo più o meno breve, di diritto radevano normalmente con quella autorità; nel tempo più antico si offriva tuttavia una certa continuità dei notai negli uffici che dopo si riscontra più raramente; dall'inizio del sec. XIII si generalizza (non dovunque però, ad es. non Genova) il divieto di essere rieletti se non dopo trascorso un certo tempo, si genera

liano cioè l'obbligo della vacatio la quale varia d'importanza. A volte si facevano eccezioni ad personam specie per il dettatore. In Toscana e Romagna si trova tuttora l'obbligo che il notaio sia forestiero alternato altre volte con l'obbligo contrario; da noi invece il notaio doveva essere del distretto o del vescovado e spesso perfino del quartiere. Riguardo all'età si richiedeva un minimo di 18 anni, a Bologna si fece anche un massimo di 50 anni. In genere era laico, però si trovano ecclesiastici per i notai del marfaro, del sigillo, dei sindacatori. La nomina spettava normalmente ai consigli come del resto per i funzionari comunali ingenui ed il sistema era quello solito ad brevia, cioè la designazione fatta da parte dei consiglieri cui toccava in sorte.

Abbiamo visto come la ragione per cui il notaio si trova presso gli uffici e i funzionari del comune debba ricercarsi nella circostanza che solo i notai avevano il diritto di dar pubblica fede agli atti del comune. Da questa circostanza derivarono anche importanti conseguenze pratiche: nel periodo in cui il notaio che roga gli atti del comune è un libero professionista, non poteva esservi dubbio sull'appartenenza delle abbreviature degli atti rogati per il comune; è certo che il notaio considerava questi come quelli di qualsiasi privato che avesse fatto a lui ricorso e al comune come ai privati e seguava l'instrumentum in pubblica forma, ma il fenomeno continuò anche dopo.

Le cose si sono scritturazioni che per la loro natura, se non dagli inizi, almeno prestissimo, a mio avviso, dovettero restare, nell'antica forma originaria in cui furono scritte, presso gli uffici del comune; s'intende che io mi riferisco in modo speciale ai comuni maggiori. Tali sono ad es. la maggior parte delle scritture che hanno attinenza con l'attività finanziaria del comune; così gli inventari dei beni dei cittadini, i ruoli (per usare un termine moderno) delle imposte, i libri di entrata e di uscita e simili; non mi pare verosimile che di queste scritturazioni il notaio tenesse per sé l'abbreviatura che poi non gli serviva affatto e consegnasse all'ufficio una copia a buons. Dell'esistenza di simili registri presso il comune fin da tempi abbastanza remoti si ha piena certezza: a Siena nel 1168 i provveditori tenevano libri di conto del debito pubblico; nel 1177 a Pistoia è disciplinato il controllo dei pegni, cosa che non è possibile senza registrazioni nel comune; infine sono stati pubblicati recentemente i libri di entrata e di uscita del comune di Siena dal 1226 al 1229. Il notaio per questi e per altri analoghi era assunto dal comune appunto perché deve fede ai propri registri ed ai loro estratti nei confronti con i privati: tali registri dovevano quindi

rimanere presso il comune. Ma per molti altri atti, come i contrattuali, i giudiziari, quelli dei consigli è certo che il notaio stendeva l'abbreviatura da rimanere presso di sé e poi ricavava da questa la copia ad uso degli uffici del comune; ciò accade anche quando il notaio è già di ruolo ufficiale del comune e perciò scendendo dall'ufficio egli si porta seco le sue abbreviature. A Firenze ad es. si arriva alla metà del sec. XIII che i notai si portavano a casa le abbreviature degli atti dei consigli e solo nel 1284, a quanto pare, sono costretti a rinunciare ai diritti notari loro competenti per estrazione di copie; nella pratica poi si arriva fino al sec. XIV e anche fino al sec. XV che ancora qualche notaio si porta via nei suoi protocolli deliberazioni della Signoria. Per Milano, come ho già detto, manca uno studio; tuttavia per gli atti specialmente contrattuali sappiamo di certo che ancora nel periodo signorile il notaio si teneva le abbreviature, ond'è verisimile che questo fosse l'uso anteriore: il comune avrà avuto dei propri atti prima gli istrumenti originali e in progresso di tempo i copiarli. Per quanto riguarda gli atti giudiziari qualche luce potrebbe portare quel documento del 1213 a cui ho già accennato: avanti ai consoli di giustizia Ugo de' Casternicamega richiesto dall'interessato, vista una certa abbreviatura del 1183 dichiarò di averla scritta lui quando era scriba dei consoli di giustizia propter officium. Ma sebbene, partendo dal supposto che si tratti di una vera abbreviatura e non di un breve o notitia, non mancherebbero ragioni per sostenere che potesse trovarsi sin dal 1183 presso i consoli e che la chiamata del notaio si debba al fatto che essendo lui vivo si era ancora nel periodo in cui in lui e non nell'essere presso l'ufficio stava l'autorità e la fede pubblica del documento, mi pare che l'ipotesi dell'abbreviatura conservata presso l'ufficio sia da scartare, se si pensa a quanto si è visto accadere a Firenze, in un comune in cui l'evoluzione avrebbe dovuto essere favorita dal non avere subito le tempestosissime vicende di quello di Milano. Noterò tuttavia che a Como nel 1233 le sentenze si dovevano scrivere in quaternis qui quaterni deserviant in comuni Lemarum. La questione fatta riguarda però solo le abbreviature e non gli atti originali

o copiarli che già dovevano trovarsi nel comune.

Il Tolomèo suppose che fin dal 1187 almeno, si formasse a Verelli un primo nucleo di statuti, deliberazioni e affari diversi conservati nel comune, il qual nucleo sarebbe continuato con emendationes e reformationes; solo nel 1241 si sarebbe avuto colà un primo statuto codificato. Nell'anno 1236 il notaio Adam de Manavis riferisce che, quando egli era scriba communis Laude, vide e lesse un trattato del 1198 in veteri statuto communis Laude, il che suppone l'esistenza di uno statuto nuovo. A Verona si trova ad almeno sin dall'anno 1184 i procuratori del comune dovevano tenere un liber communis. Anzi a Lodi vi sarebbero libri della Camera Nuova del comune sin dal 1192, ma il Torelli osserva che il documento non è originale. An. 1202 a Como si hanno brevi dei banni del maleficio e dei banni pecuniari, brevi che il podestà o i consoli devono tenere presso di sé. Nel 1208 ancora a Como è stabilito che de omnibus emancipationibus remaneat scriptum in comuni de Lunis, come nel 1210 de qualibet exortatione. Inoltre il Letastiani accenna a consegne di carte che al successore faceva il podestà sul cominciare del sec. XIII. Né a Milano accadeva certo diversamente. Nel 1209 si fanno statuti che alle donationes inter vivos non si dia fede se non sono notate nel libro del comune di Milano. E due anni dopo troviamo uno statuto molto avanzato: si stabilisce che il tenore delle ambascerie venga scritto nei quaderni della repubblica dove ancora si devono registrare tutte le lettere così le missive come le ricevute; inoltre in ogni ufficio si deve fare inventario dei beni dei cittadini e si prendono disposizioni sul sindacato degli ufficiali del comune, tutte operazioni che suppongono una estesa registrazione di atti di svariatissima natura presso il comune.

Anche il Torelli dà indicazioni dalle quali si vede che già in tempo antico si conservavano atti presso i vari uffici del comune (podestà, mayaro, procuratore). Se nel 1226 a Reggio plura scriptura fuerunt combusta cum scripturae que in eis erant, con maggior ragione si deve ammettere una tanta conservazione di atti presso il comune di Milano dove non si ha notizia del deposito a essi a scopo di salvamento presso chiese o monasteri.

Pur essendo impossibile per le ragioni dette dare notizie particolari dei vari uffici comunali, pure sarà opportuno, sulla scorta del Torelli indicare

almeno i principali di questi. Seguo il Torelli a preferenza del Marzi il quale pure dà notizie documentate in proposito perché, sebbene succeda generalmente da ciò che si riscontra nei comuni Toscana, si rinvenga anche da noi tuttavia il principio non è generale e tanto meno assoluto, anzi in alcuni punti vi sarebbero discordanze fra le conclusioni dei due autori. Ricordo inoltre che le notizie che darò si riferiscono al periodo protestante in cui il podestà informò per così dire della sua autorità tutta la vita e gli uffici del comune con la sua onnipresenza come dice con parola cultoria il Torelli. Praticamente naturalmente gli uffici giudiziari perché di essi si darà qualche cenno parlando dei documenti giudiziari in generale.

Notaio del podestà l'indicazione l'affatto generica. In alcuni luoghi, come Bologna, si trova in certi tempi un notarius specialis potestatis per indicare notai venuti di fuori col podestà, ma nel nostro territorio, quando si incontra, tale qualifica indica soltanto che il notaio dipende in via burocratica immediatamente dal podestà come quello che è addetto a lui in modo speciale, nella stessa guisa che si trovano ad es. notarii speciales ad officium marjarie. Quando poi si trova detto notarius potestatis semplicemente non si intende in realtà di dire nulla di diverso da notarius communis. Nella curia del podestà sono compresi gli uffici di natura giudiziaria, amministrativa e di governo, ma i limiti tra queste funzioni sono molto indeterminati e così quelli dei funzionari incaricati di tradurre in iscritto gli atti che direttamente o indirettamente emanano dal podestà: questa indeterminazione ha riscontro quindi direttamente o indirettamente nelle attribuzioni dei notai della curia del podestà. Ma il nome di notai del podestà si trova dato anche ad altri notai di pubblici organi talvolta superiori al podestà come i consigli e ciò perché essi tutti dipendono se non altro in via indiretta dal podestà come capo del comune. A Milano l'indicazione generale più comune per i notai del podestà e dei consigli è di scriba cameræ palatii, a Lomo di scriba palatii.

Il notaio dei consigli è originariamente un notarius potestatis di immediata dipendenza dal podestà; solo verso la metà del secolo XIII assume il titolo di notarius consistorum; termine per così dire tecnico nella seconda metà di quello stesso secolo per indicare que

sto notaio è dictator; è il notaio più letterato, lo scriba primus come è detto a Brescia una volta; a Reggio nel 1265 il podestà deve nominare cinque notai di cui unus sit dictator; raramente sono in più di uno. Egli deve vezzoso redigere in iscritto le proposte del podestà fare i verbali delle sifor magioni di cui si dirà, estrarne copie; inoltre dettava a loro lo scri ver le lettere di maggiore importanza. Nel tempo la figura del dittatore, nota sempre il Torelli, si eleva trascendendo la impersonalità di un sempli ce funzionario; accompagna ad es. gli iniziati fuori del comune, nel Consi glio è a lui demandato di ricordare se esistono statuti in contrario alle pro poste, è l'oratore della legge; si presenta allora la figura tipica del cancellarius. Questo termine compare da noi in tale significato verso la metà del sec. XIII. A Milano si incontra nel 1242; quello del 1216 delle consuetu dines, ediz. Berloni, al Torelli si presenta come una sorta del trasrittore e preferisce la lezione camerarius del codice Trivulziano. L'ufficio però si delinea solo alla fine del sec. XIII quando è avvenuta una profonda coo luzione nella costituzione comunale, quando, come si dirà, la collaborazione del consiglio e degli anziani diventa una necessità in tutti gli atti in cui il leg nime agisce come persona: è necessario un organo che rediga questi atti che sono affatto indipendenti dagli atti dei singoli organi del comune. A questa bisogna si presta il dittatore poi cancelliere come colui che già re digeva i verbali consigliari e le lettere più importanti del comune; da allor ra exo non è più affatto notaio del podestà.

Tra gli uffici amministrativi e finanziari, dei quali soltanto, come si è detto, qui ci occupiamo il principale è quello del mayor e della cance ra delle finanze. Presso quest'ufficio troviamo subito dei notai la cui funzione da principio era quella di notare omnes introitus et exitus commu nis; ma indubbiamente al primo unico liber accepti et expenti si sortiva sceno altri libri con varie suddivisioni secondo le entrate e le spese; di tali li bri tenuti da notai si facevano più copie, perchè alcune dovevano andare ad al tri uffici per sorveglianza e controllo; non solo, ma copie di registrazioni di altri uffici arrivavano invece all'ufficio del mayor: così ad es. le condanne pecuniarie. Il notaio del mayor poi teneva al corrente i vari libri, cancellava o annotava le partite per i ricevuti pagamenti; così pure accadeva per i registri devolpiti da collette, fodri e taglie, così per le securitates o cauzio

ni che di solito si facevano appunto al masfaro. Il Torelli indica poi molte altre registrazioni tra cui importa rilevare le rationes o conti che il masfaro doveva tenere per il sindacato delle sue operazioni e i verbali di consegna da un masfaro all'altro.

In un periodo un po' più avanzato della vita comunale troviamo poi che la tenuta delle registrazioni più strettamente contabili, sempre in immediato rapporto colla masferia è affidata ai rationatores; ma se questi le tengono personalmente, come a Novara, nel loro corpo devono aver dei notai; altrimenti le tengono per mezzo di notai.

Il patrimonio del comune era poi sorvegliato da procuratores che si riscontrano già nel sec. XII. Questi tengono registro di tutti i beni del comune, dei redditi, delle profittate, delle stime delle cose eventualmente da rimborsarsi dal comune (ad es. cavalli in guerra), sorvegliano i lavori pubblici e i relativi appalti; alcune volte, come a Milano dal 1228 per il loro ufficio hanno copia dei registri della masferia. Tutte le funzioni loro si svolgono sempre coll'assistenza di notai.

Intorno al masferius, rationatores e procuratores si hanno anche uffici finanziari minori, temporanei alcuni, permanenti gli altri, che riguardano l'amministrazione dei beni demaniali, dei tributi, del debito pubblico, ma ad me basta rimandare al Torelli; solo per l'ufficio del debito pubblico mi accontenterò di rilevare che sin dal sec. XII si registrano su libri appositi carte o nomina (titoli) rilasciate dai notai a chi aveva dato il prestito, quasi sempre forzoso.

Altri uffici di natura prevalentemente di natura amministrativa riguardavano i lavori pubblici, come sovrintenze alle strade, alle acque, agli argini oppure l'annona il commercio e la polizia, funzioni che si intrecciano fra loro con atti di carattere diversissimo che sarebbe fuor di luogo qui indicare.

Tutti gli ufficiali del comune sono soggetti a continui contratti vicendevoli nell'opera loro e lo intravedemmo dall'indicazione di copie delle registrazioni che passavano da un ufficio ad un altro; ma avevano poi al termine del loro ufficio un vero sindacato esercitato in forme analoghe ma non identiche secondo i comuni da sindici, cerceires, examinatores e nel veneto da cataveri; questi sindacatori ave-

sto notaio è dictator; è il notaio più letterario, lo scriba primus come è detto a Brescia una volta; a Reggio nel 1265 il Podestà deve nominare cinque notai di cui unus sit dictator; raramente sono in più di uno. Essi devono redigere in iscritto le proposte del podestà pure i verbali delle sessioni di cui si dirà, estrarne copie; inoltre spettava a loro lo scrivere le lettere di maggiore importanza. (Al tempo la figura del dictatore, nota sempre il Torelli, si eleva trascendendo la impersonalità di un semplice funzionario: accompagna ad es. gli inviati fuori del comune, nel Contiglio è a lui demandato di ricordare se esistono statuti in contrario alle proposte, è l'oratore della legge; si presenta allora la figura tipica del cancellarius. Questo termine compare da noi in tale significato verso la metà del sec. XIII. A Milano si incontra nel 1242; quello del 1216 delle consuetudines, ediz. Berlan, al Torelli si presenta come una sorta di trascrittore e preferisce la lezione camerarius del codice Trivulziano. L'ufficio però si delinea solo alla fine del sec. XIII quando è avvenuta una profonda evoluzione nella costituzione comunale, quando, come si disse, la collaborazione del consiglio e degli anziani diventa una necessità in tutti gli atti in cui il comune agisce come persona: è necessario un organo che rediga questi atti che sono affatto indipendenti dagli atti dei singoli organi del comune. A questa bisogna si presta il dictatore poi cancelliere come colui che già redigeva i verbali consiliari e le lettere più importanti del comune; da allora esso non è più affatto notaio del podestà.

Ora gli uffici amministrativi e finanziari, dei quali soltanto, come si è detto, qui ci occupiamo il principale è quello del maior o della camera delle finanze. Presso quest'ufficio troviamo subito dei notai la cui funzione da principio era quella di notare omnes introitus et exitus communis; ma indubbiamente al primo unico liber accepti et expensi si sostituirono altri libri con varie suddivisioni secondo le entrate e le spese; di tali libri tenuti da notai si facevano più copie, perchè alcuni dovevano andare ad altri uffici per sorveglianza e controllo; non solo, ma copie di registrazioni di altri uffici arrivavano invece all'ufficio del maior: così ad es. le condanne pecuniarie. Il notaio del maior poi teneva al corrente i vari libri, cancellava o annotava le partite per riceventi pagamenti; così pure accadeva per i registri developiti da collette, padri e taglie, così per le securitates o cauzioni.

ni che di solito si facevano appunto al masaro. Il Torelli indica poi molte altre registrazioni tra cui importa rilevare le rationes o conti che il masaro doveva tenere per il sindacato delle sue operazioni e i verbali di consegna da un masaro all'altro.

In un periodo un po' più avanzato della vita comunale troviamo poi che la tenuta delle registrazioni più strettamente contabili, sempre in immediato rapporto colla maseria è affidata ai rationatores; ma se questi le tengono personalmente, come a Novara, nel loro corpo devono aver dei notai; altrimenti le tengono per mezzo di notai.

Il patrimonio del comune era poi sorvegliato da procuratores che si riscontrano già nel sec. XII. Questi tengono registro di tutti i beni del comune, dei redditi, delle profittà, delle stime delle cose eventualmente da rimborsarsi dal comune (ad es. cavalli in guerra), sorvegliano i lavori pubblici e i relativi appalti; alcune volte, come a Milano dal 1228 per il loro ufficio hanno copia dei registri della maseria. Tutte le funzioni loro si svolgono sempre coll'assistenza di notai.

Intorno al masarius, rationatores e procuratores si hanno anche uffici finanziari minori, temporanei alcuni, permanenti gli altri, che riguardano l'amministrazione dei beni demaniali, dei tributi, del debito pubblico, ma a me basta rimandare al Torelli; solo per l'ufficio del debito pubblico mi accontenterò di rilevare che sin dal sec. XII si registrano su libri appositi carte o nomina (titoli) rilasciate dai notai a chi aveva dato il prestito, quasi sempre forzoso.

Altri uffici di natura prevalentemente di natura amministrativa si guardavano i lavori pubblici, come soprattutto alle strade, alle acque, agli argini oppure l'annona il commercio e la polizia, funzioni che si intersecano fra loro con atti di carattere diversissimo che sarebbe fuor di luogo qui indicare.

Tutti gli ufficiali del comune sono soggetti a continui contratti vicendevoli nell'opera loro e lo intravediamo dall'indicazione di copie delle registrazioni che passavano da un ufficio ad un altro; ma avevano poi al termine del loro ufficio un vero sindacato esercitato in forme analoghe ma non identiche secondo i comuni da sindici, cerceires, examinatores e nel veneto da cataveri; questi sindacatori ave-

vano una competenza prevalentemente finanziaria, donde veniva che ad es. presso di loro si dovevano di regolo mandare copie dei libri di entrate e spese di tutti gli ufficiali che maneggiavano pubblico denaro: i loro notai redigono gli atti di inchiesta e quelli di esoluzione o condanna, tenendo registrazioni a parte dei condannati.

Parlati così in rassegna rapida i principali organi del comune con veniente dire qualche cosa dal lato diplomatico dei loro atti. Purtroppo, sebbene sin dal sec. XIII gli scrittori de arte notarie diano formulari speciali per gli atti da compiersi in curia, sinora una trattazione generale per il nostro territorio non si ha e converrà attendervela dal Torelli che deve ormai averla maturata da per suo. Ci accanteremo perciò di cenni saltuari su alcuni atti comunali, esclusi i giudiziali.

I più antichi documenti che riguardano i nostri comuni e che furono da essi conservati si trovano normalmente nei cartulari o libri iurium. Questi, che sorgono piuttosto tardi, in media agli inizi del sec. XIII, sono copiarli in cui a rinvio di notaio si trascrivevano di solito tutti i provvedimenti interni ed esterni, compravendite, investiture, espropriazioni, inventari di beni, trattati intercomunali, atti politici e camerali, brevi, privilegi, consuetudini, quitanze di taglie, aderenze, atti di carattere diplomatico e giurisdizionale. Il termine di libri iurium è ormai adottato generalmente; nel medio evo però essi assunsero nomi diversi nei vari luoghi: liber communis, instrumentarium, chartarium, regestum, liber memorialis, caleffi nel Senese; e alle volte prendevano la denominazione da qualche peculiarità esterna come libro grosso, libro rosso, liber crucis, ecc. Al tempo della istituzione di tali libri i podestà dovevano ricreare ovunque gli atti che potevano interessare il comune e ciò spiega come, sebbene spesso incominciino col trattato di Fontana, onde alle volte il nome di liber pax fontantie, comprendono anche atti di molto anteriori: in quello di Genova ad es. l'atto più antico è del 958. Nella prima parte dei registri, in quella cioè che riflette il primo momento della loro compilazione o redazione, si riscontra spesso una disposizione degli atti a secondo dell'argomento; nell'ultima parte invece che comincia le aggiunte posteriori si fatte vis vis dai notai l'ordine è quasi cronologico. Il Malaguzzi osserva che nei libri iurium si trascrivevano solo gli atti in favore del comune e non i propri di obbligazione, i quali trovavano invece luogo nei libri reformationum.

Del resto neppure tutti gli atti di quella natura si trascrivevano sui libri iurium: lo Hodekauer osserva che nel 1252 a Siena si ricopiavano le pubbliche scritture che dovevano durare più di dieci anni. Diplomaticamente si tratta di copie fatte dai notai nella forma consueta delle altre e per ognuna sono rispettate tutte le formalità necessarie alla validità; di speciale non hanno che l'essere scritte in un registro: si osserva però che senza tener conto delle casuali guaste lezioni ed omissioni, vi si incontrano rincaraggiamenti dei notai trascrittori per modernizzare forme arcaiche. Il contenuto in altri luoghi è più propriamente politico-amministrativo con esclusione dei contratti puri.

Se il liber iurium contiene i più antichi documenti del comune, tuttavia esso non è generalmente il primo nucleo delle registrazioni del comune; esso rappresenta un momento di raccoglimento dei comuni in cui questi cercano di sistemare i propri diritti forse non sufficientemente garantiti dal mal sicuro modo che più allora si aveva avuto nella conservazione dei documenti; se a Reggio nel 1228 nasce da una necessità pratica per essere andate distrutte l'archivio due anni prima, per altri comuni non avviene così. Il primo nucleo delle registrazioni del comune è invece formato, come osserva il Gabotto, dai documenti che il comune possedeva già: per Alba, lo stesso Gabotto dimostra come già nel 1215 vi esistesse un volume capituli che corrisponde agli statuta. Lo scopo è quello di miglior conservazione.

È opinione ammessa generalmente che antecedentemente a questo periodo esistesse dovunque un liber communis che comprendeva insieme alla rinfusa, disposizioni statutarie, documenti diplomatici, atti vari; questo liber communis in forma così inorganica si sarebbe continuata più o meno a lungo a seconda dei luoghi. Il Gabotto, in Registrum communis Albe, II, n. 3, riferendosi ad un documento che riguarda Milano, lascerebbe supporre che un tale stato di cose qui si prolungasse fino al 1236: si tratta di un arbitrato del podestà di Milano tra Novara e Verelli, che conferiva a Milano certe giurisdizioni per il mantenimento della pace allora conclusa: il Consiglio di Milano aveva stabilito quod ponatur in statuto communis Mediolani, quod communis Mediolani et future potestates teneantur facere observare predicta; e di fatti il documento risulta registrato nello statutum Mediolani, ma schiettamente data la natura anche giurisdizionale dell'atto, dato l'obbligo fatto al podestà e al comune, data anche l'idea di

statutum che si aveva allora ben diversa da quella di codice, poiché ora che quando sorgono statuti codificati vediamo continuare disposizioni statutarie collegate precisamente non ad idee generali, ma a casi singoli, io non vedo perché si debba parificare tale statutum ad un liber communis. Il volumen capituli di Alba anteriore al 1215 si è perduto, ma è probabile non fosse dissimile dagli altri statuta antichi che contenevano con disposizioni generali anche deliberazioni speciali per casi singoli accaduti. Nel 1228 troviamo a Milano ufficiali assistiti da notai che devono avere buon governo di tutti gli statuti della repubblica, ma nelle disposizioni che si prendono allora, la registrazione degli statuti è ben distinta da altre registrazioni del comune.

Una questione ci presenta il libro del comune di Milano, in cui dal 1269 si trova che devono essere registrati certi atti di giurisdizione o taria de resconi col tempo. È questo un obbligo che sviluppato da luogo in parecchi comuni, nel corso appunto del sec. XIII, all' ufficio del memoriale e ai memoriali o registra comunis come a Modena, in cui si dovevano registrare gli atti dei notai, primo nucleo di un archivio notarile. Ora il libro del comune di Milano è di questa natura ristretta, cioè di registrazioni di soli atti privati, oppure è ancora di natura generica? Il confronto con ciò che accade altrove farebbe propendere alla prima ipotesi; per il periodo comunale non ci è restato alcun registro di tale natura, ma se inferiamo che poi nei registri dell'ufficio del governatore degli statuti si trovano sempre, ancora nel sec. XVI mescolati atti dei privati che dovevano essere gridati e atti del governo, come trattati, p. c. ecc. non possiamo escludere che tale mescolanza si sia avuta anche anteriormente. Il che non vuol dire che non esistessero libri di statuti veri e propri, che anzi dal 1330 ce ne furono conservati, come nello stesso ufficio vi erano anche registri di atti puramente privati per le tutele, per i testamenti ecc., nello stesso modo che a Firenze vi sono registri di emancipazioni, di ripudie di eredità ecc. perché dovevano essere notificate nei consigli, come si vedrà anche negli atti giudiziari.

Un altro atto importante del comune, anzi uno dei primi di carattere nettamente politico è il breve dei consoli che sorge verso la metà del sec. XII. È un giuramento col quale i consoli si obbligano a compiere onestamente.

le i doveri del loro ufficio; segue poi il sequimentum protestatis, base quasi costituzionale della sua autorità nel comune. Ogni funzionario poi aveva il suo breve.

Attiamo poi lo statutum; questo termine in progresso di tempo dove va venire a significare il complesso delle leggi fondamentali che regolano la costituzione dello stato; dapprima invece si riferisce anche ad un'atto di disposizione e neppure sempre ha valore di legge duratura; statutum est si trova detto anche di deliberazioni come quelle che regolano il mandato di un podestà; è però sempre l'atto più solenne del comune. Votato quasi sempre dagli organi ordinari del comune, di solito dal consiglio maggiore, si hanno casi, come nota il Maggi, in cui lo statutum è pubblicato per mezzo di straordinarie commissioni dai consigli e magistrati tutti del comune. Il Malagola osserva che si hanno due stadi: dapprima è soltanto progetto di legge, come diremmo noi, ed è il breve statutarium; quando questo è stato votato dai consigli si discute lo statutum reformatum o statutum. Esso è in verso atto notarile nella forma delle riformazioni di cui si dirà quanto prima. E ad osservare che dapprima gli statuti furono registrati con altri atti del comune, ma già alla fine del sec. XII si hanno notizie di libri di statuti; i quali però vanno presi nel significato largo di statuti cui ho già accennato, cosicché possono comprendere anche atti non del tutto legislativi. Per molto tempo non si pensò ad un riordinamento organico di essi; i libri più antichi di statuti ci danno una successione cronologica più o meno esatta; gli statuti codificati cominciano generalmente verso la metà del sec. XIII, a Reggio nel 1266, a Torino nel 1281. La preparazione, emendazione e codificazione degli statuti dal sec. XIII è opera degli statutarii, che avevano a tale scopo uno o due notai; a questi spettava la redazione della proposta, la presentazione al Consiglio, la trascrizione nelle copie degli statuti presso gli uffici. I primi statuti codificati conservano ancora larghe tracce dell'antica disposizione, essendovi bene spesso riportati integralmente gli statuti anteriori con le loro date e perfino con le attestazioni notarili. Nel sec. XIV a Milano se ne hanno di quelli in cui la redazione è tutta di seguito, come se si trattasse di legge nuova, ma siamo già nel periodo signorile; tuttavia statuti rifatti si hanno anche prima in altri comuni.

293

Abbiamo poi i verbali dei consigli o provisioni o riformazioni. Questi due ultimi termini applicati ai verbali dei consigli oscillano in un po' di significato: il Malaguzzi dice che la provisione si distingue dalla riformazione perchè l'una è atto amministrativo l'altro legislativo; ma la distinzione non è assoluta, e in moltissimi luoghi l'un termine vale l'altro. A Milano però le provisioni in proprio di tempo furono speciali di un ufficio prettamente amministrativo. In genere poi provisione è termine piuttosto generico anche per atti non deliberati da consigli, mentre riformazione è sempre usato per indicare le decisioni di questi. Noi però ne tratteremo in modo generico nel significato di verbali dei consigli. La genesi diplomatica di esse è illustrata largamente dal Malaguzzi con riguardo speciale a Reggio, mentre il meccanismo burocratico fu illustrato ampiamente dal Maggi e dal Torelli. Nel primo periodo, che a Reggio va fino al 1240 circa, la forma della riformazione è intimamente legata al breve membratorium, a quello cioè che abbiamo visto essere detto diplomaticamente notitia. È da notare però che quando si forma la riformazione non durava più la distinzione netta tra notitia e charta: del resto, alla metà del sec. XII, ovunque il Brezplau, sono molti i veri contratti che ci si presentano in forma di notitia, ed il Torelli aggiunge che non è già che allora si accontentassero di un documento di pura prova, ma sibbene egli è che il documento il quale di fatto serve a dare compimento all'atto giuridico si stacca dalle forme così tenui ed impacciati della vecchia charta per assumere quelle del breve, si ha cioè un documento nuovo che ha il valore giuridico della charta e prevalentemente le forme della notitia. A questo documento nuovo negli ultimi due decenni del sec. XII il notaio dà il nome, che resterà poi specifico, di instrumentum, nome che ben presto sarà l'unico che il notaio darà al proprio atto. La duplicità della forma sparirà, perchè essa non corrisponde più ad una reale duplicità della qualità dei documenti; anche il Steudlich nota che nella seconda metà del sec. XII va sempre meno in pratica distinzione. Del resto, senza esporre nitidamente il concetto, il Malaguzzi era forse già venuto alla stessa conclusione, perchè nelle sue Storia

strazioni si appoggia poi genericamente alle carte notarili del tempo. Chiari-  
ta così come si debba intendere la connessione della riforma con bre-  
ve memoratorium - connessione che del resto si riscontra per la mag-  
gior parte degli atti comunali, poiché la forma semplice di exa si pre-  
stava ad ogni adattamento, offerremo col Malaguzzi che nel primo  
periodo la connessione è davvero intima. La riforma si compone  
di cinque parti: invocatio, data di tempo e di luogo, dispositio (in  
cui si dice esplicitamente: piacque al consiglio ad postulationem  
potestatis) testi e sottoscrizione del notaio. Ben presto però si svi-  
luppa maggiormente facendoci meglio conoscere la procedura del con-  
siglio: si ha ancora l'invocatio, poi la data di tempo, il testo in-  
comincia col nome dell'autore, che di solito è il podestà, seguito  
dalle formule di convocazione del consiglio, si ha quindi la postula  
o proposta, cui segue il partito o votazione (questa di solito è  
per alzata e seduta, in un periodo più antico però si era avuta  
anche la interrogazione ad uno ad uno), poi viene l'adprobatio  
degli anziani del popolo che serviva a rendere valide le delibera-  
zioni consigliari; il protocollo finale rispecchia gli atti notarili  
comuni: testi, data di luogo e sottoscrizione del notaio. Verso la  
fine del secolo l'evoluzione progredisce ancora: lo schema della refor-  
mazione rispecchia nel suo complesso l'andamento della riforma  
quale si avrà a Reggio anche al principio del sec. XIV, ma manca  
ancora di alcune parti, come le arringhe, l'allegatio, la contra-  
dictio, di cui si dirà presto; l'adprobatio è nell'enciclopedia fra i  
testi e la data di tempo; questa poi passa in fondo; già però il partitum  
è fatto per fare, e il notaio nella sottoscrizione indica il suo offi-  
cio comunale; inoltre non vi è più invocatio. Quando la riforma  
ha per così dire compiuta la sua evoluzione, nella quale re-  
sta poi stabile per più secoli, le formule di exa sono general-  
mente: l'indicazione del modo di convocazione e del luogo, le  
postulae o petitiones o propositiones che di solito sono in latino ma  
che dal notaio ad reformationes traducevansi in volgare al consiglio, come fra  
ciò ricordavo, e non a caso perché vi si sente l'influenza del diritto ro-  
mano, le frasi dei senatusconsulti romani, seguono le arringhe dei

consiglieri, i quali siccome le proposte erano state fatte insieme parlavano  
 in tutte (così almeno ci si presentano le arringhe nelle riformazioni, ma  
 pu avanzata l'ipotesi se non possa trattarsi di un raggruppamento  
 fatto poi dal notaio); a seconda dei casi vi erano poi le allegationes con  
 le contradictiones, le quali spettavano prima ai denuntiatores  
 e poi, creato l'istituto dei defensores populi, a questi, per cui si con-  
 traddiceva allegando le disposizioni eventuali che già fossero state prese  
 in contrario; in altri luoghi il compito di richiamare le eventuali disposizioni in con-  
 trario contenute negli statuti spettava al dettatore o notaio del consiglio;  
 viene poi in sequita il partitum o summa che si fa per fare bianche  
 e nere (a Firenze le prime erano per il no, le seconde per il si, a Re-  
 gio il contrario); si ha poi l'adprobatio degli anziani e dei difensori  
 del popolo, che legalizzava la decisione, i nomi dei testimoni, la  
 data di tempo e la sottoscrizione del notaio. Il Malaguzzi stesso osserva  
 poi che il dettato completo delle riformazioni dell'ultimo periodo pre-  
 senta molta analogia, con quello di parti staccate di documenti an-  
 tecedenti: così l'arringa assomiglia al breve dell'arringa degli amba-  
 sciatori. Le riformazioni nelle registrazioni si susseguono distinte  
 come altrettanti documenti notarili separati e completi nelle loro  
 formule; la data però risente presto della trascrizione in un re-  
 gistro: essa non è più per esteso, ma spesso indicata con le parole:  
die dicta, mense dicto ecc.; ma il collegamento che il notaio fa delle  
 riformazioni tra loro è semplicemente di comodità occasionale:  
 se si premette l'invocatio e si svolge la data, l'atto è completo con  
 tutte le formule necessarie. Dal che deduce il Malaguzzi che le riforma-  
 zioni si debbono considerare come tanti documenti o se piuttosto che  
 parti integranti di un documento unico, il liber reformationum: è vero  
 che questo ha una invocatio, la data, una intitulatio che si riferisce  
 no a tutto il volume; ma è più che altro un semplice titolo analogo  
 all'incipit dei codici letterari; se ne ha una controprova nel fatto che  
 manca poi un esatocollo di tutto il volume.

Riguardo al modo con cui si compilavano i libri reformationum  
 si hanno naturalmente delle diversità da luogo a luogo. Generalmen-  
 te durante la discussione il notaio scriveva su fogli volanti (solide) o su quaderni

chiamati con nomi speciali a seconda dei luoghi (Spagnolus a Reggio, libri fabarum cioè dei voti a Firenze) in note sommarie il proposto del quale dovea già aver il testo precedentemente, il discorso e il deliberato; con queste note stendeva poi i libri reformationum consiliorum. A Firenze si riscontra maggior complessità: durante i consigli il notaio della riforma o il suo coadiutore prendeva nota più o meno succinta secondo i tempi di quanto accadeva in quaderni, che legati assieme prendevano il nome di libri fabarum, già menzionati, e che impropriamente in un tempo a noi vicini furono detti consulte. Sono quasi delle abbreviature: su di essi e forse con altri elementi il notaio esemplava i protocolli o minutari delle provvisioni in forma notarile completa, donde si traevano in copia a pulito le provvisioni vere e proprie in grandi quaderni distinti generalmente per qualità di atti o per certi determinati consigli, solo più tardi legati in volume; una copia di esse era mandata alla Camera onde la serie dei Duplicati. E poiché ho accennato a questi documenti fiorentini dirò, sempre sulla scorta del Margi, che vi erano registri di consulte e pratiche, i quali diplomaticamente sono analoghi ai libri fabarum, ma contengono il parere di commissioni, di enti autorevoli, di cittadini, su proposte da fare ai consigli o sull'applicazione delle deliberazioni prese; riguardano generalmente affari di politica estera, guerre e paci, molto raramente affari dell'interno di una certa gravità; pare fossero di dettanza del notaio cancelliere o dettatore. Di competenza del notaio della riforma era a Firenze, oltre che la tenuta di questi registri, il rogare gli istrumenti più importanti della repubblica, legge, paci, tregue, sottovassalli o assomandigie di comuni, comperi o locazioni di terre o castelli e forse gli atti di materia araldica.

Altro atto importante, che poi venne scomparendo per dar luogo ad altre forme è il breve ambaxiatorum, che contiene lo schema dei patto che dovea poi dar luogo all'eventuale trattato. Secondo il Margi, il tenore dell'ambasciata era preparato da una commissione di sapientes e deliberato poi dal consiglio generale; era poi fatto come estratto notarile della riforma e consigliare in scritto gli ambasciatori con mandato imperativo in quanto non potevano intervenire nulla nel testo: essa consisteva di due formule contenenti il

giuramento delle due parti tra cui si voleva stabilire il trattato ed era pre-  
parato dalla cancelleria del comune. Sta cui partiva l'ambascieria; avveniva  
poi la presentazione all'altro consiglio e l'arringa degli ambasciatori, rogata da  
un notaio speciale dato dal comune ove si erano recati gli ambasciatori;  
doveva seguire, registrata nel liber reformationum, la deliberazione del con-  
siglio sulla convenienza di accettare la proposta; poi gli ambasciatori giu-  
ravano a nome dei mandanti di mantenere le proposte fatte e se ne face-  
va istrumento; seguiva una riformazione in cui si autorizzava il podestà  
a girare per il comune interpellato e a nominare i procuratori del  
comune per ricevere il giuramento del consiglio e del podestà del comu-  
ne proponente; quindi giuramento e nomina, sempre in atti notarili;  
i procuratori si recano poi presso il comune proponente e ne ricevono il  
giuramento del podestà e del consiglio; in fine il podestà e il consiglio  
del comune interpellato giurano e il trattato è compiuto; dal che si ve-  
de che il comune che inizia i negoziati è il primo ad obbligarsi in  
ogni stadio della procedura. Ho detto che il mandato del liber ambascia-  
torum era imperativo; nè ciò può parere strano se si pensa alla co-  
stituzione del comune in quei primi tempi in cui una deliza di po-  
teri, sia pure soggetta a ratifica, non era concepibile. Ciò non esclu-  
de che, prima di venire a queste pratiche ufficiali, vi fossero stati  
avaggi dall'una parte e dall'altra in via ufficiosa. Certo è però che  
talvolta accade che le proposte fossero respinte dal comune interpel-  
lato, il che dimostra che non si può ridurre tutto questo a semplice  
procedura. È da notare che in queste pratiche gli ambasciatori o procu-  
ratori del comune sono sempre accompagnati dal notaio del loro co-  
mune (vedemmo ad es. Ugo de Fastenianega accompagnare a Lodi nel  
1198 i procuratori del comune di Milano) e che di solito gli atti sono fat-  
ti in due originali l'uno dei quali è redatto dal notaio locale e ser-  
ve per il comune del luogo e l'altro dal notaio che accompagna  
i procuratori e serve per il comune di questi. L'osservazione già  
fatta dal Malaguzzi è largamente dimostrata dal Torelli. In progres-  
so di tempo e cioè nel sec. XIV questo sistema rigido viene a deforma-  
si ed anche per gli ambasciatori dei comuni si hanno istruzioni in forma  
più spedita, essendo ad essi demandato di condurre le trattative, le cui

conclusioni però debbono essere sempre decise e ratificate dai mandanti.

Analoghe alle riformazioni dei consigli sono anche le deliberazioni degli uffici (che sovrastanno al comune), le baiie di governo ecc. Il Marzi si trova nei registri di questi maggior snella nella compilazione dell'atto, col tempo la parte notariale si va facendo più ristretta a paragone della solennità delle riformazioni; merca l'intitulatio in principio al quaderno sequono le deliberazioni in forma succinta con la semplice indicazione del giorno. A Firenze erano di competenza di un notaio speciale, il notaio della Signoria.

Altre numerose scritture si ebbero nei comuni: io mi limiterò a dire che a Firenze serie importantissima stati' inizio del sec. XIV è quella dei capitoli o trattati in cui si trovano però mescolati anche altri atti con l'estero più o meno affini a quelli. Altro importante è pure la carta rappresentativa: ricevuato la petizione il podestà ne chiedeva il pagamento al debitore ovvero al comune del debitore per ambasceria o per lettera, sempre registrandolo l'atto; fatto poi un processus e, almeno nel periodo più antico, avuto il voto del consiglio, rilasciava al creditore dietro giuramento e prestazione di sicurtà, la carta rappresentativa che pure si registrava in libri appositi.

Una larga categoria di documenti comunali va sotto il nome generico di lettere, ma non mi è possibile per mancanza di dati farne una trattazione. Le lettere sono alcune di interesse del comune, altre invece riguardano interessi di terzi ma sono egualmente come le prime emanate dal comune. Tra le più solenni è quella che si riferisce all'annuncio della nomina del podestà ed è diretta allo stesso podestà o al suo comune, come di forme egualmente solenni è la lettera di risposta inviata dal comune cui appartiene il podestà nominato: anzi per queste lettere vi era anche una procedura speciale disciplinata dagli statuti. A Firenze, dice il Marzi le lettere erano di competenza del cancelliere dettatore; da noi invece secondo le osservazioni del Torelli, erano di competenza del dettatore solo quelle di maggiore importanza, perchè lo scrivere le lettere era funzione generale, soprattutto dei notai del podestà, anche naturalmente al loro ufficio. Il Marzi distingue lettere interne (salvocondotti, patenti ecc.) ed esterne (lettere agli ambasciatori, istruzioni, credenziali). Ben presto si hanno registri delle lettere spedite e non molto tempo dopo anche registri delle lettere

ricevute: a Firenze i registri delle missive cominciano col 1237 e quelli delle lettere ricevute col 1270. A Milano sin dal 1211 si dovevano registrare le lettere missive e le ricevute, le missive si registravano avanti la sigillazione. Dopo nei registri si introducono delle suddivisioni a seconda della qualità de le lettere o a seconda del luogo cui sono indirizzate o da cui provengono. Parlando dei documenti si ignorati si disse già come non tutte le lettere si registrarono subito; ora si vuole notare che non erano registrate affatto le lettere più gelose dello stato, come quelle riguardanti affari di politica estera. Quanto alla forma diplomatica di queste lettere conviene distinguere naturalmente secondo la qualità: le lettere di pura corrispondenza hanno la forma sciolta e cancelleresca che si riscontra nelle lettere signorili e imperiali del tempo; in progresso di tempo anche le altre assumono una forma cancelleresca; ad es. le papali hanno forma di diplomati e nella corroboratio annunciano il sigillo, ma per molto tempo certe sono ancora legate all' istituto notarile. A Milano ancora nel 1285 un mandato del capitano e dei dodici sapienti, pur avendo la forma di lettera con intitulatio, inscriptio, salutatio cui tien dietro il testo, è validato dalla sottoscrizione intera del notaio oltre che dal sigillo; vedremo del resto occadere lo stesso nel primo periodo visconteo. Ma ben presto nei comuni che durarono più a lungo il sigillo e la segnatura cancelleresca costituiscono la validazione più frequente.

Senza dire di altri atti del comune è opportuno spendere una parola sul sigillo. L'uso del sigillo è certo antico presso i nostri comuni. Anzi se può dubitarsi che nel 1064 il papa Stefano II concedesse a Lucia la facoltà di sigillare con sigillo di piombo, cosa che nel 1515 concedeva Leone X a Firenze, certo è che nel 1183 un atto è rogato dal consulum (maiorum) scriba et cancellarius e validato sigillo publico Lucane civitatis, che era pendente e serviva per dare autenticità ai documenti: i Lucchesi promettono di aiutare i Fiorentini se ricevuti per suas litteras sigillo communis Florentie sigillatas (1184). Il più antico sigillo del comune di Firenze sarebbe quello dell' ercole e cioè raffigurante Ercole con la clava e la leggenda: sigillum Florentinorum, che si conosce però con certezza solo nel secolo XIII avanzato. Si riscontra anche a Firenze l'uso del sigillo grande e del sigillo piccolo: in quest'ultimo era raffigurato il giglio. Lasciando le figure di altri

gilli, il Maggi nota come essi servissero prevalentemente agli atti in forma epistolare, ma non esclusivamente a questi; così si trova nelle istruzioni degli ambasciatori, in capitoli di condotte e anche talvolta in certi registri. Per Milano scarse sono le notizie sul sigillo: il Guichini che se ne è occupato dice che probabilmente doveva aver come tipo l'immagine della città con mura e torri; così fu ad es. a Pavia nel sec. XII dove il Gloria cita un tale sigillo del 1140; si osserva però che questo tipo settenne frequente non era esclusivo: vedemmo già il caso di Firenze, e il Gloria stesso dice che si incontrò spesso la figura del santo patrono della città, o se si tratta di città sul mare, la figura di ancore o di vascelli; in altri comuni si trova il tipo del grifo o dell'aquila che tiene fra gli artigli la volpe, come nota il Rizzardi. Il Guichini si basava sopra una lettera dei Milanesi ai Tortonesi del 1155 nella forma epistolare comune, della cui autenticità lascia però a dubitare anche la forma che sa di esercitazione retorica: in essa i Milanesi mandano a quei di Tortona perché ne usino nei loro atti un sigillo in cui sono effigiate le due città; ad ogni modo la lettera che trovasi in una compilazione del sec. XIII vale almeno come indizio della tradizione dell'uso antico di tale sigillo presso questi comuni. Nulla di positivo si trova nel tenno storico sulla stemma di Milano di Gentile Pajani (1902). Anche in Lombardia il sigillo serviva di solito per gli atti in forma di lettera, ma alle volte è usato per dare maggiore validità ad atti solenni: così nel 1286 i comuni di Como e Milano sigillano un loro trattato di pace.

Il sigillo o i sigilli del comune venivano normalmente custoditi e applicati, a quanto dice il Torelli, da notai o da ufficiali a ciò delegati. Di solito il sigillo del comune per gli atti di maggiore importanza è diverso da quello usato per le licenze e lettere per trasporto di merci e spaccio di merci a dazio pagato, ecc., cioè dal sigillo detto in alcuni luoghi sigillum mercationum o mercimoniorum; si trovano anche sigilli di dazio per porti fluviali ecc.; a Brescia ogni console di giustizia ne aveva uno. Tuttavia manca ancora uno studio della materia.

Chiuderò questi cenni con un ultimo rapporto con l'istituto notarile. Giatti che provenivano dal di fuori erano spesso sottoposti ad una procedura notarile che ne affermava l'autenticità e li rendeva pubblici nel territorio: non è solo un verbale di consegna, come ad es. a Lodi nel 1192 per una lettera del Marchese ai Cremonesi e da questi trasmessa ai Lodigiani, ma una vera e propria redazione in publicam formam che l'autorità del

luogo fa ad essi subire: così nel 1183 il vescovo di Novara fa da un notaio in actis publicis (questi sono appunto gli atti notarili) redigere libellum datum ab Anselmo Viquerie archipresbitero; nel 1217 fa lo stesso il podestà di Verelli per una lettera a lui diretta dal delegato apostolico. Ma ben più significativo è lo stesso fatto quando si riconta per gli estratti che si ricavano dai libri del comune stesso. Un esempio di Milano del 1237, pubblicato dal Colombo nei documenti dell'archivio comunale di Verelli ci fa sapere che a Milano quell'anno, nel palazzo del podestà, questi ora, noi al notaio del comune di Milano si trascrivere dal libro degli statuti di Milano un certo atto registrato: data la formazione notarile di quel libro, parrebbe che il procedimento dovesse essere abbastanza semplice, tanto più che era presente il podestà. Ecco invece quello che dice di aver fatto il notaio: predicta a statutis Mediolani extraxi et imbreviai in quatuor meo ad modum publici instrumenti ut vim et robur publici instrumenti optineant et eis fidem adhibeatur tanquam statutis communis Mediolani et infrascripto Frederico (il notaio scrittore) ad scribendum dedit et subscripsi. È vero che si tratta di un documento che era destinato ad andare fuori del territorio, ma ciò non toglie che esso sia un esempio ben forte del fatto che a quel tempo in pratica il valore degli atti comunali anche maggiori riposa sulla fede pubblica del notaio.

Si osserva però che il procedimento per cui si passa esatta forma notarile comunale ad una forma più propriamente cancelleresca avviene (né lentamente, ma è generale) a tutti i nostri maggiori comuni. Eccezione notevole è Venezia, di cui però non intendo occuparmi, bastando mi accennare che essa come ha una storia propria così la una diplomatica affatto speciale: già nel 18 secolo vi si hanno cancellieri e notai della repubblica, e, come osserva il Torelli, il doge di Venezia si avvicina molto ai dogi di Napoli, di Gaeta e di Anagni, per modo che quando sorgono i nostri comuni già da tempo il doge emanava privilegi in forma cancelleresca. È da osservare però che nel primo periodo dei nostri comuni Venezia non influì menomamente sulla diplomazia degli atti dei nostri comuni.

Ma proprio nel periodo del maggior fiore dei nostri comuni abbiamo una serie di atti che seguono un altro andamento diplomatico: sono quelli emanati dai rettori dei comuni uniti in corpo. Questi rettori, come notano

il Fumagalli ed il Vignati non soltanto emanano lettere ma anche documenti con autorità sovrana, accordando privilegi, avocando a loro cause, giudicando in appello o delegando l'appello; non vi ha sottoscrizioni notariale, non intervento di testi, non monogrammi, non sequature cancelleresche o degli attori, ma il solo sigillo, appreso mediante doppia coda di pergamena servì di validazione, senza però che, nei documenti da me visti, esso sia annunciato nella corroboratio. Uno di tali documenti conservato nell'Archivio di Stato di Milano porta il sigillo: è un atto dei rectores Lombardie dell'anno 1173; nel sigillo si vede ancora molto chiaramente l'aquila che lo domina, ma quanto alla leggenda, già al suo tempo il Ghislini diceva che era illeggibile; tuttavia Granita del tutto non è, e ritengo che uno studio metodico potrebbe portare ad una lettura almeno parziale; delle lettere che il Vignati dà in un fascicolo parecchie schiettamente non mi convincono, ma a destra pare di vedere un cro che potrebbe essere parte della parola rectores, nel qual caso ogni dubbio, del resto poco fondato, sull'appartenenza del sigillo ai Rettori dovrebbe scomparire. Resterebbe a spiegarsi come mai proprio del simbolo dell'impero usassero i rectores Lombardie. A questo proposito il Fumagalli dimostra non fondata su prove l'opinione di Trita ma Falco che nel 1158 Federico I concedesse ai Milanesi il privilegio di portare per divisa l'aquila, poiché anzi allora sarebbe stato imposto ad essi di metterla come signum fidelitatis sulle cime del campanile della metropolitana; ma certo è che se una tale concessione fosse stata fatta o allora o in altra occasione, l'uso del sigillo con l'aquila imperiale, dati i concetti del tempo, anche nel periodo del maggior sforzo contro l'impero, doveva bastare a dare validità agli atti. Il Fumagalli stesso osserva come ancor dopo troviamo l'aquila sovrastare alla statua equestre del prode Odrardo da Brethens; non era certo allora un segno di umiliazione, ma piuttosto di privilegio. Ad ogni modo è questione che io non so essere stata risolta da alcuno.

b) documenti pontifici ed ecclesiastici. - Il perché dell'arcomunicazione dei documenti pontifici con gli ecclesiastici in genere nel programma del nostro regolamento è da ricercarsi nel fatto che è indubbia l'influenza dei primi sopra i secondi, specialmente in certi tempi sugli atti più solenni